

**CAPITOLATO TECNICO - AMMINISTRATIVO (C.T.A.),
PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO “DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
MEDIANTE L’INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI
AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI DI BEVANDE
CALDE E DISTRIBUTORI AUTOMATICI
REFRIGERATI DI BEVANDE FREDEDE E ALIMENTI
PRECONFEZIONATI, PRESSO I REPARTI
DIPENDENTI DAL COMANDO LEGIONE
CARABINIERI “TRENTINO ALTO ADIGE”.**



EDIZIONE 2019

CAPO A)

CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO

SEZIONE I – OGGETTO, VALORE E DURATA DELLA CONCESSIONE

ART. 1. OGGETTO E VALORE DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO

Il presente Capitolato Tecnico – Amministrativo (C.T.A.) ha per oggetto la concessione, del servizio di erogazione di bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari preconfezionati attraverso distributori automatici e semiautomatici da installare all'interno della sedi dei reparti dipendenti da questo Comando Legione, indicati in annesso 1, unitamente al numero ed alla tipologia ivi richiesta.

Il numero e la tipologia dei distributori automatici nonché l'elenco delle Caserme dell'Arma ove dovranno essere installati gli stessi, potranno, durante il periodo di affidamento del servizio, subire variazioni in diminuzione ed in aumento, ad insindacabile giudizio dell'A.M.. In tali ipotesi gli oneri di movimentazione delle apparecchiature erogatrici, da eseguirsi nel limite di 30 giorni dal momento della relativa comunicazione, saranno completamente a carico della Ditta affidataria.

Ai sensi dell'art. 164 del D.Lgs. n. 50/2016, alla presente procedura si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella Parte I e nella parte II del Codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione.

Il valore della concessione, presunto e non vincolante per l'A.M., viene definito ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. 50/2016, in base alle utenze ipotizzate in annesso 1, in € 35.900,00/anno, pari ad un valore complessivo per la durata massima quadriennale della concessione in € 143.600,00. Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'A.M. e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio d'impresa inerente la gestione del servizio di erogazione di bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari attraverso distributori automatici.

La procedura di gara risponde, altresì, alle disposizioni previste dal Disciplinare Amministrativo e dal presente C.T.A., dal R.D. n. 2440/1923 e dal R.D. 827/24, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto della Concessione.

I beni da approvvigionare, con i relativi prezzi massimi, sono specificati in annesso 2.

Sulla scorta del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I. statico di cui all'allegato "E" della lettera di invito) è constatata l'assenza di ***oneri per la sicurezza da interferenze***.

In sede di esecuzione contrattuale dovranno essere redatti altresì il D.U.V.R.I. "dinamico" ed il Verbale di cooperazione e coordinamento per la sicurezza (art. 26 D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81) da parte del Comandante del reparto utente l'A.M. e del concessionario. Eventuali ed ulteriori "interferenze" che dovessero emergere anche solo localmente durante la gestione dei vari servizi, verranno definite reciprocamente e formalmente tra il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'A.M. e la Ditta.

L'affidamento del servizio, in seguito denominato "servizio", sarà formalizzato con la stipula in "forma elettronica" di specifica RDO/obbligazione commerciale tra la Ditta aggiudicataria dei servizi, in seguito denominata "Ditta", e il Servizio Amministrativo, in seguito "A.M.", del Comando Legione Carabinieri "Trentino Alto Adige", in favore di personale dell'Arma dei Carabinieri, in servizio o congedo, loro familiari conviventi, vedove del personale militare e figli conviventi, impiegati e operai del Ministero Difesa assegnati al Comando, ospiti occasionali e

invitati per attività funzionali, promozionali e di rappresentanza del Comando, in seguito denominati “**utenti**”.

Qualora in corso gestione venga posto in essere dalla Ditta un eventuale e reiterato comportamento negativo, quale scarsa professionalità, superficialità nello svolgere i servizi, impiego di personale non idoneo per capacità nello svolgere la specifica attività o privo delle necessarie abilitazioni, impiego di personale non in regola con la normativa sanitaria, prodotti offerti non di ottima qualità o inosservanza alle norme igieniche che limiti, comprometta o annulli i benefici che il Comando intende dare al proprio personale, L’A.M. si riserva la facoltà unilaterale di avviare la procedura di revoca della concessione ovvero di non procedere al rinnovo alla scadenza dell’annualità.

Qualsiasi comunicazione/problematica riguardante i servizi affidati dovrà essere formalmente segnalata da parte della Ditta al Comando Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige” tramite P.E.C. tbz34333@pec.carabinieri.it (elezione di domicilio dell’Ente).

La concessione trova la sua causa nella gestione economica del servizio di erogazione di bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari attraverso distributori automatici e semiautomatici, oggetto della presente procedura; pertanto, la sua durata è subordinata ed inscindibilmente connessa alla durata ed alle vicende della Concessione del servizio.

Le Parti, quindi, si daranno reciprocamente atto che con la sottoscrizione del contratto di concessione, indipendentemente dall’eventuale trattamento tributario ai fini delle imposte indirette, non intendono costituire un rapporto di locazione regolato dalle norme contenute nella Legge n. 392/1978 e s.m.i..

ART. 2. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei limiti e nelle forme di cui all’art. 105 d.lgs. nr. 50/2016, ma non sarà ammesso in corso di esecuzione della concessione; l’A.M. dovrà essere comunque considerata “terza” rispetto al subappaltatore, con espressa esclusione di quanto previsto dall’art. 105, comma 13 del D. Lgs. 50/2016, in quanto la concessione del servizio non prevede pagamenti/oneri a carico dell’A.M. stessa.

ART. 3. DURATA DELLA CONCESSIONE

Il contratto di concessione del servizio di erogazione di bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari attraverso distributori automatici e semiautomatici avrà la durata di anni 1 (uno) dalla data di stipula del contratto, con possibilità di rinnovo annuale espresso, per ulteriori tre annualità successive, per una durata massima di anno 4 (quattro), con decorrenza dalla data di stipula, salvo cessazione anticipata dei suoi effetti, qualora ricorra anche uno solo degli eventi indicati al successivo art. 15 del presente C.T.A..

L’eventuale rinnovo è subordinato alla richiesta da comunicarsi per iscritto a cura della ditta, a mezzo posta elettronica certificata, entro 90 giorni dalla data di scadenza periodica, ed alla accettazione della A.M., previa verifica delle ragioni di convenienza e di interesse. In assenza di comunicazioni la concessione si intenderà risolta alla naturale scadenza annuale.

Eventuali recessi anticipati della ditta dovranno essere comunicati con un preavviso minimo di 60 giorni solari.

Divenuto efficace il contratto, l’A.M. procederà alla consegna degli spazi per l’allestimento degli stessi con i distributori automatici, necessari per l’espletamento del servizio come descritto nel presente capitolato tecnico.

L’A.M., qualora ricorrano motivi di urgenza, nelle more della stipula del Contratto e sotto le riserve di legge, si riserva la facoltà di procedere anticipatamente alla consegna degli spazi.

L’A.M., entro la definitiva scadenza contrattuale, si riserva, la facoltà di disporre la proroga del servizio, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, nella misura strettamente necessaria ed alle medesime condizioni contrattuali, nelle more di svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente.

Qualora il Concessionario dovesse disdire il contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo e giusta causa, l’A.M. potrà rivalersi, a titolo di penale, su tutto il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

Qualora il Concessionario, senza giustificato motivo e giusta causa, dovesse abbandonare i servizi o disdettare il contratto prima della scadenza convenuta, l'A.M. tratterà il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale.

L'A.M. addebiterà inoltre al Concessionario inadempiente, a titolo di risarcimento danni, l'eventuale maggior spesa che potrebbe derivare per l'assegnazione del servizio ad altra società.

Il contratto e gli impegni sottoscritti dalle parti vincoleranno il Concessionario contraente dal momento della loro formazione o sottoscrizione, mentre impegneranno l'A.M. soltanto dopo che saranno stati approvati dall'Autorità competente in raccordo alle vigenti disposizioni di legge.

ART. 4. SPAZI OGGETTO DELLA CONCESSIONE – SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Per l'espletamento del servizio, l'A.M. concederà in couso al Concessionario i soli spazi per l'installazione dei macchinari presso i Comandi indicati in annesso 1.

I concorrenti, al fine di prendere conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'espletamento del servizio, dovranno effettuare, obbligatoriamente, prima della presentazione dell'Offerta, tramite i propri rappresentanti legali o loro delegati (muniti di apposita delega a firma del rappresentante legale, accompagnata da fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato), pena l'esclusione dalla procedura di gara, un sopralluogo presso le sedi dove dovranno essere installati i distributori automatici.

Il sopralluogo potrà essere effettuato nei giorni dal lunedì al venerdì, in orario 09:00-12.00, a partire dalla pubblicazione della presente procedura e fino alla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, previo appuntamento con i Referenti delle Sedi, alle utenze indicate in annesso 1.

Non è consentita l'indicazione di una stessa persona da parte di più concorrenti e, qualora ciò avvenga, la seconda indicazione non sarà presa in considerazione.

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice dei Contratti, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti detti operatori.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore di servizi.

Al termine del sopralluogo, il concorrente dovrà farsi timbrare e firmare l'attestato di presenza e presa visione dello stato dei luoghi (ALLEGATO "B" "ATTESTATO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO"), da inviare, unitamente agli altri documenti amministrativi previsti dal Disciplinare Amministrativo.

I concorrenti, con l'effettuazione del sopralluogo e con la presentazione dell'offerta, confermeranno implicitamente di aver valutato e accettato le condizioni fissate sia nel presente C.T.A. che nella lettera di invito, e di aver preso visione e conoscenza di tutti i particolari che possono influire sulla funzionalità e sui costi del servizio.

Per la concessione sarà previsto un canone annuale a titolo di rimborso per le utilità usufruite (consumi energia elettrica, acqua, smaltimento rifiuti speciali, meglio specificate all'art. 5) che il Concessionario dovrà corrispondere secondo le modalità che saranno di seguito specificate opportunamente e successivamente previste nel contratto.

Per la concessione in "couso" degli spazi presso gli immobili demaniali (specificati in annesso 1) sarà/saranno redatto/i separato/i atto/i di concessione di concerto con le indicazioni fornite dalla competente Agenzia del Demanio.

Il servizio dovrà essere attivato entro il termine di 30 giorni dalla data di stipula del relativo contratto.

A garanzia della corretta esecuzione della prestazione e degli obblighi relativi, il Concessionario sarà obbligato alla costituzione di una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva (Art. 11 del presente C.T.A.).

ART. 5. CANONI DA RICONOSCERE ALL'A.M. (RIMBORSO CONSUMI) E ALL'AGENZIA DEL DEMANIO (COUSO DEI LOCALI DEMANIALI)

Sono a carico della ditta concessionaria i seguenti oneri:

1) Canone di concessione in corso dei locali

Il gestore sarà tenuto a stipulare con l'Agazia del Demanio di Bolzano e con il Comando, separata convenzione per la concessione delle superfici destinate allo svolgimento delle attività in argomento, secondo le modalità che saranno da essa determinate e con spese di registrazione a proprio carico.

I canoni di concessione dei locali (soggetti a rivalutazione ISTAT annuale), i relativi depositi cauzionali, le spese dell'atto di concessione da stipularsi con l'Agazia del Demanio di Bolzano sono così attualmente quantificati:

<i> Cauzione 3 Mensilità dell'importo totale, calcolato su 22 distributori</i>	<i> Imposta di registro (per ogni atto di concessione)</i>	<i> Imposta di bollo (per ogni atto di concessione)</i>	<i> Canone unitario per distributore automatico</i>	<i> Canone annuo (22 distributori)</i>
€ 1.097,25	€ 200,00	€ 96,00	€ 199,50	€ 4.389,00

- 2) **Energia Elettrica:** i consumi dei distributori automatici presso i grandi e medi reparti, saranno contabilizzati mediante i contatori a defalco ove installati, ovvero, nelle more della progressiva installazione dei contatori in parola dove mancanti, calcolati forfettariamente in base all'assorbimento dei macchinari, desumibili dalle relative schede tecniche della casa produttrice, con l'applicazione del costo medio dell'energia elettrica deducibile dalle bollette del periodo di riferimento; gli oneri dovranno essere versati semestralmente, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'A.M..
- 3) **TARSU:** La ditta dovrà fornire per ogni locale in cui saranno ubicati i distributori nr. 3 contenitori adeguatamente riconoscibili e di proporzionate capacità per la raccolta differenziata (nr.1 per lattine, nr. 1 per PET, nr.1 per i rifiuti residui indifferenziati). Tenuto conto del numero e della tipologia dei macchinari da installare, della stima degli utenti giornalieri presso i singoli reparti, delle tariffe vigenti e delle tariffe vigenti in materia, è stabilito per il primo anno di servizio un canone forfettario annuo di € 8,00/distributore automatico (nulla sarà dovuto per i distributori installati presso i "piccoli reparti", come individuati in annesso 1) da versarsi entro 3 mesi dalla stipula/rinnovo annuale. Il canone potrà essere soggetto a rivisitazione in base alle eventuali variazioni della relativa tariffa locale.
- 4) **Consumi idrici:** oneri quantificati " a forfait" attualmente stimati in € 5,00/anno/distributore connesso alla rete idrica, soggetti a rivisitazione per adeguamento alle tariffe vigenti e/o alla modifica dei distributori installati, da versare all'A.M. con canone annuo anticipato (la prima rata entro 3 mesi della stipula del contratto/rinnovo annuale).

ART. 6. TERMINE PER LA CONSEGNA E L'INSTALLAZIONE DEI DISTRIBUTORI

Il Concessionario dovrà eseguire, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del contratto, la consegna e l'installazione dei distributori automatici, negli spazi che saranno assegnati dall'A.M., pena l'applicazione delle penali previste all'Art. 16 del presente C.T.A..

Si evidenzia che gli stabili sono sprovvisti di montacarichi.

Eventuali allacciamenti elettrici e collegamenti idraulici all'impianto preesistente, nonché tutti gli oneri relativi al funzionamento, alla gestione e alla manutenzione dei distributori, s'intendono, nessuno escluso, a totale carico del Concessionario.

Gli apparecchi dovranno essere conformi alle normative vigenti in materia, nuovi di fabbrica e comunque di produzione non anteriore all'anno 2017, di ultima generazione ed a risparmio energetico (minimo classe "A").

Il concessionario avrà cura di verificare ed eventualmente adeguare con oneri a proprio carico anche i punti di allaccio, elettrici ed idrici, già esistenti.

Dell'avvenuto completamento della consegna e installazione dei distributori automatici faranno fede appositi verbali, distinti per reparto, redatti congiuntamente dal Concessionario e dal rappresentante in loco dell'A.M., dai quali dovrà rilevarsi:

- la data presunta di avvio del servizio (comunque non successiva al primo giorno del mese successivo a quello della data di installazione dell'ultimo distributore ed alla sottoscrizione del relativo verbale);
- la consegna, per ogni apparecchiatura installata, della documentazione prescritta nel presente C.T.A. (dichiarazioni di conformità CE, manuali d'istruzioni per l'uso, dichiarazione del costruttore dei distributori automatici riguardo l'anno di costruzione, attestazione avvenuto controllo integrità prodotti/interventi di pulizia, igienizzazione e rifornimento, autorizzazione Sanitaria registrazione in conformità al Reg. CE 852/2004 del deposito/stabilimento da dove sarà stoccata la merce per il rifornimento dei distributori automatici, ecc.);
- l'effettuazione della verifica effettuata sull'anno di costruzione dei distributori automatici, sulla base delle dichiarazioni acquisite.

Il Concessionario dovrà altresì impegnarsi, entro 30 (trenta) giorni dal termine dell'installazione dell'ultimo distributore, a fornire all'A.M., pena l'applicazione delle penali previste all'Art. 16 del presente C.T.A. un elenco dettagliato dei distributori automatici installati, distinti per sito e tipologia, e dei prodotti erogati, con relativi prezzi, accompagnato dalla dichiarazione di responsabilità, all'uopo sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, che le derrate alimentari approvvigionate non contengono ingredienti di natura transgenica, né grassi idrogenati; tale elenco dovrà essere costantemente aggiornato, entro lo stesso termine, in occasione di variazioni/modifiche del parco macchine installate.

L'A.M., fermo restando la verifica delle autorizzazioni previste dalla legge per la vendita al pubblico di bevande e alimenti e la verifica sulla regolarità delle seguenti certificazioni:

- idoneità igienico - sanitaria dei distributori automatici;
- idoneità igienico - sanitaria degli addetti al servizio;
- idoneità dell'impianto elettrico (norme UE- ENPI);
- permanente validità polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi derivanti dall'installazione dei distributori,

si riserva di eseguire, a campione, controlli periodici al fine di verificare il corretto uso degli spazi concessi e il rispetto degli impegni assunti per la qualità dei prodotti e del servizio.

ART. 7. DIVIETO DI VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO DEGLI SPAZI IN CONCESSIONE, DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO DEI SERVIZI

Il Concessionario non potrà adibire o utilizzare gli spazi messi a disposizione dall'A.M. per scopi diversi da quelli previsti dal presente C.T.A., non potrà mutare la destinazione d'uso degli spazi e/o modificare autonomamente la configurazione e l'utilizzo degli stessi e/o la posizione dei distributori utilizzati, salvo accordi preventivi assunti con l'A.M..

Data la specificità del servizio, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione, scissione di imprese per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, è fatto espressamente divieto al Concessionario, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016:

- di cedere, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso, la perdita della cauzione e il risarcimento di ogni conseguente danno;
- di subappaltare, in tutto o in parte, il servizio, pena la risoluzione del contratto, la perdita della cauzione e il risarcimento di ogni conseguente danno.

Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà come nulla e di nessun effetto per l'A.M., salva alla stessa la facoltà di ritenere senz'altro risolto il contratto medesimo,

con diritto alla refusione non solo di ogni eventuale danno, e con la conseguente perdita della cauzione, previo semplice accertamento del fatto.

La cessione dei crediti è disciplinata dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

In caso di trasgressione alle norme del presente Disciplinare, commessa dall'eventuale subappaltatore occulto, unico responsabile verso l'A.M. s'intenderà l'aggiudicatario.

Negli spazi oggetto della concessione il gestore non potrà concedere a terzi spazi a uso pubblicitario.

ART. 8. RICONSEGNA DEGLI SPAZI

Alla scadenza contrattuale, il Concessionario dovrà rimuovere le proprie apparecchiature e ripristinare lo stato dei luoghi nelle condizioni in cui si trovavano prima della stipula del contratto, entro **20 (venti)** giorni, pena l'incameramento della cauzione.

A tal proposito, verranno redatti appositi verbali di riconsegna degli spazi, in contraddittorio tra l'A.M. e il Concessionario.

Eventuali danni riscontrati alla struttura e/o agli impianti, dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, saranno oggetto di valutazione economica; le spese per il ripristino saranno addebitate interamente al Concessionario, attraverso l'incameramento, totale o parziale, della garanzia fideiussoria prestata, fatto salvo il diritto dell'A.M. al risarcimento degli eventuali maggiori danni riscontrati.

Lo svincolo della garanzia fideiussoria o deposito cauzionale sarà effettuato dopo gli adempimenti finalizzati ad accertare la consistenza e lo stato di manutenzione dei beni in restituzione (e comunque entro 30 giorni dalla scadenza contrattuale e dall'effettiva cessazione del servizio).

Il Concessionario, alla scadenza contrattuale, non avrà titolo ad esigere alcun indennizzo o buonuscita.

Nel caso in cui il Concessionario non rispettasse i tempi di restituzione dei locali, l'A.M. applicherà le penali previste all'Art. 16 del presente C.T.A.

ART. 9 UTENTI AUTORIZZATI A FRUIRE DEL SERVIZIO E BACINO DI UTENZA

Il servizio sarà effettuato a favore dei dipendenti dell'A.M. in servizio presso i rispettivi reparti indicati in annesso 1, nonché degli eventuali "ospiti" autorizzati all'ingresso.

I valori ivi riportati, indicati ai soli fini della formulazione dell'offerta, sono da ritenersi puramente indicativi e presuntivi.

L'A.M., riservandosi la facoltà di riorganizzare gli uffici secondo le eventuali future esigenze logistiche e/o organizzative, non garantirà né un numero minimo di utenti né il mantenimento del numero dei dipendenti indicati.

La fruizione del servizio da parte degli aventi diritto sarà del tutto libera, per cui l'A.M. non assume alcun impegno circa il numero effettivo delle consumazioni che verranno somministrate quotidianamente e in totale.

Pertanto il Concessionario non potrà vantare pretese, né richiedere modifiche al contratto per eventuale mancata affluenza da parte dell'utenza.

Si evidenzia che altresì che nei reparti sotto indicati sono presenti servizi di "Bar/bouvette" (somministrazione alimenti e bevande):

- **Comando Legione Carabinieri "Trentino Alto Adige"**, Viale Druso n. 8 (lunedì-giovedì 07:00-16:00, venerdì 07:00-15:00, escluso festivi);
- **Comando Provinciale Carabinieri**, Via Dante n. 30 – **Bolzano** (Lun.-Ven. 07:00-15:00, Sabato 07:00-14:00, escluso festivi);
- **Centro Carabinieri Addestramento Alpino**, Via Val n. 12- Selva Val Gardena- BZ (Lun.-Ven. 07:30-09:45, 12:00-14:30, escluso festivi).

ART. 10. GARANZIA PROVVISORIA

A garanzia dell'affidabilità dell'offerta, è richiesta a norma dell'art. 93 del Codice dei contratti la costituzione, sotto forma di cauzione o fideiussione, di una "garanzia provvisoria", per l'importo di € 1.600,00, nelle forme specificate nella lettera di invito.

In relazione alle modalità di costituzione della cauzione si rinvia a quanto previsto nella lettera di invito.

ART. 11. GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare, **a pena di decadenza dell'affidamento e acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta**, una **garanzia definitiva**, a copertura degli oneri per eventuale mancato o inesatto adempimento delle prestazioni, per l'importo di € 8.000,00 pari al 5% del valore stimato della concessione per il periodo contrattuale quadriennale, nei modi previsti dall'art.103 del D.Lgs. n. 50/2016, avente una validità temporale pari almeno alla durata del contratto; lo svincolo avverrà ai sensi e secondo le modalità previste dallo stesso art. 103.

La stessa dovrà essere:

- a) prodotta in sede di stipula contrattuale;
- b) essere correlata da **autentica notarile** che accerti l'identità e i poteri di firma del soggetto firmatario della garanzia stessa;
- c) essere intestata a tutte le imprese facenti parte dell'eventuale costituito o costituendo Raggruppamento Temporaneo.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 12. ASSICURAZIONI

Il Concessionario, ai fini della stipula del Contratto, **pena la decadenza dall'aggiudicazione**, è obbligato a presentare idonea polizza per responsabilità civile (RC), ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, per le garanzie di seguito indicate e a mantenerla in vigore per tutta la durata del Contratto:

- a. **Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)**: per danni, di qualsiasi natura, diretti e indiretti arrecati a persone, cose o animali da atti eseguiti o ordinati da dipendenti e/o collaboratori del Concessionario o comunque in dipendenza diretta o indiretta nell'esecuzione del servizio. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a € **1.000.000,00 per sinistro e per persona** e non potrà prevedere esclusioni che limitino la copertura delle responsabilità sopra descritte.

A titolo non limitativo la polizza dovrà prevedere le seguenti coperture assicurative:

- rischi da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subiti dai consumatori, compreso eventi connessi a malori, vertigini, stati di incoscienza che comportino invalidità o morte del fruitore del servizio;
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni arrecati ai locali, strutture e beni consegnati, anche per fatto dei beneficiari del servizio;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il Concessionario, che partecipino all'attività oggetto dell'appalto a qualsiasi titolo;
- danni arrecati a terzi (inclusi l'A.M. e i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con il Concessionario - che partecipino all'attività oggetto dell'appalto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;

Si precisa che la/e polizza/e assicurativa/e dovranno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.

Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in lingua diversa dall'italiano, il documento deve essere accompagnato da traduzione.

La polizza dovrà valere anche per le richieste di risarcimento pervenute all'A.M. per fatto imputabile al Concessionario.

In ogni caso si precisa e si conviene che sono a esclusivo carico del Concessionario eventuali rischi, scoperti, maggiori danni eccedenti i massimali assicurati o franchigie che dovessero esistere e non risultare coperti dalla polizza e che l'A.M. è esonerata da ogni

responsabilità per danni a terzi, provocati dall'uso delle macchine e/o degli impianti, per eventuale interruzione o mancanza di energia elettrica, per eventuali furti, manomissioni, danni e guasti arrecati da terzi alle macchine e agli impianti, per incendi.

Le quietanze riguardanti le annualità successive dovranno essere trasmesse all'A.M. alle relative scadenze.

In caso di R.T.I. e Consorzi, la documentazione attinente la polizza assicurativa, dovrà essere presentata:

- in caso di partecipazione in RTI, ai sensi dell'art. 48, del D.Lgs. n. 50/2016, o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016, dall'Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 45, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;
- in caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 dal Consorzio stesso.

La mancata costituzione della garanzia assicurativa e/o la sua difformità rispetto a quanto richiesto determinerà la decadenza dall'aggiudicazione e una nuova aggiudicazione della concessione, da parte dell'A.M., al concorrente che segue nella graduatoria, previa acquisizione e verifica della documentazione a comprova delle dichiarazioni rese e dei requisiti attestati in sede di gara e costituzione della cauzione definitiva.

ART. 13. CAUSE DI ESCLUSIONE E DI NON AMMISSIONE DELLE OFFERTE

L'operatore economico è escluso dalla procedura di gara, oltre che per i motivi previsti dalla lettera di invito, se si trova in una qualsiasi delle condizioni di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, fatte salve le previsioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo e gli altri fatti di legge.

Inoltre, l'operatore economico è **ESCLUSO** anche nei seguenti casi:

- a) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 87, d. lgs. 50/2016, qualora **NON sia in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015, rilasciata da organismi indipendenti ed accreditati, ovvero equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri**; sono ammesse parimenti:
 - altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste,
 - qualora gli operatori economici abbiano dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi loro non imputabili, la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, purché gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile.
- b) Non sia stato eseguito il sopralluogo obbligatorio, di cui all'Art. 4 del presente C.T.A.;
- c) Irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016, rese nel Documento di gara unico europeo (DGUE) o in altri documenti prescritti nella "Busta amministrativa", non sanate nei termini fissati dall'A.M. nel paragrafo "Soccorso istruttorio" della lettera di invito;
- d) Offerta riguardante persone da nominare;
- e) Offerta nella quale, rispetto alle condizioni di servizio specificate nel presente disciplinare amministrativo e nei suoi allegati, fossero sollevate prescrizioni, eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura;
- f) Offerta incompleta e/o parziale, formulata per una sola parte dell'oggetto del servizio, espressa in modo indeterminato o facendo riferimento ad altre offerte proprie o di altri;
- g) Offerta sottoposta a condizione, che sostituisca, modifichi e/o integri le condizioni di servizio, indicante prodotti che non possiedano le caratteristiche minime stabilite o servizi con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nel presente disciplinare amministrativo;

- h) Offerta che sia priva dell'indicazione degli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale, la cui quantificazione spetta a ciascuno dei concorrenti in rapporto alla sua offerta economica;
- i) Servizio offerto che non possiede le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico, ovvero proposto con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto richiesto dall'A.M.;
- j) Impresa che partecipi sia singolarmente sia quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio ovvero che partecipi a R.T.I. o Consorzi diversi (in tal caso saranno esclusi sia l'impresa medesima sia i R.T.I. o Consorzi ai quali l'impresa partecipa);
- k) Situazioni in relazione alle quali la Commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per Informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

ART. 14. ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'AGGIUDICAZIONE E ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

L'A.M., ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvederà all'aggiudicazione e, ai fini della sua efficacia definitiva, alle verifiche, ai sensi del comma 7 del citato articolo 32, del possesso dei prescritti requisiti, tramite il sistema AVCPASS e ogni altra idonea procedura.

A conclusione di tutte le necessarie verifiche, l'A.M. inviterà l'aggiudicatario, a mezzo di posta elettronica certificata, a produrre - entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'aggiudicazione - la seguente documentazione per la stipula del Contratto:

- Garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo le modalità e condizioni indicate all'Art. 11 del presente Capitolato Tecnico;
- Polizza assicurativa ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo le modalità e condizioni indicate all'Art. 12 del presente Capitolato Tecnico.

I Raggruppamenti Temporanei di concorrenti e i Consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti dovranno, inoltre, presentare rispettivamente:

- i Raggruppamenti Temporanei di concorrenti: mandato collettivo speciale irrevocabile conferito all'impresa capogruppo, con scrittura privata autenticata e corredato della procura speciale rilasciata al legale rappresentante dell'impresa capogruppo. Il mandato collettivo speciale dovrà contenere l'indicazione del tipo di associazione costituita, del vincolo di solidarietà scaturente dalla presentazione dell'offerta da parte delle imprese riunite e della quota di partecipazione al raggruppamento delle singole imprese;
- i Consorzi di concorrenti: copia autenticata dell'Atto Costitutivo e dello Statuto da cui risulti il vincolo di solidarietà delle imprese consorziate nei confronti dell'A.M.. Ove tale indicazione non risulti dai predetti documenti, le imprese consorziate dovranno presentare oltre alla copia autenticata dello Statuto e dell'Atto Costitutivo, apposita dichiarazione, sottoscritta dai legali rappresentanti o procuratori di ciascuna delle imprese consorziate, di assunzione della responsabilità solidale nei confronti dell'A.M..

La mancata produzione, entro il termine assegnato, della documentazione richiesta o l'accertamento della mancanza del possesso dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, nonché la mancata costituzione della garanzia comporterà la decadenza dell'aggiudicazione, l'incameramento della garanzia provvisoria e l'aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria.

La comunicazione dell'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016.

L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per il Concessionario, mentre per l'A.M. diventerà tale solo dopo la stipulazione del contratto che avrà luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, entro il termine di sessanta giorni.

L'accesso agli atti del procedimento di cui alla procedura in oggetto è regolato ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e secondo quanto previsto al paragrafo "Accesso agli atti all'esito della procedura di gara" della lettera d invito.

Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva, a seguito del positivo riscontro del possesso dei prescritti requisiti, non trovando invece applicazione il termine

dilatorio ai sensi dell'art. 32 comma 10, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, salvo quanto previsto dai successivi commi 10 e 11 del citato art. 32.

Qualora il contratto venga sottoscritto da persona diversa dal titolare o dal legale rappresentante che ha sottoscritto l'offerta, tale soggetto dovrà comprovare i propri poteri mediante idonea procura autenticata nelle forme di legge.

Il Concessionario sarà tenuto al pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi in vigore (imposta di bollo, diritti fissi di scritturazione, ed eventuali imposte di registro).

ART. 15. REVOCA DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

L'A.M., fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, potrà risolvere di diritto, in tutto in parte, il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., previa comunicazione da farsi al Concessionario via PEC, nei seguenti casi:

- a) soppressione o trasferimento di sede del Reparto in cui sono installati i macchinari, per variazione della destinazione degli apporti o di sopravvenute esigenze di natura militare o funzionale;
- b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti di ordine generale, d'idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale (artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016), come dichiarati nel Documento di gara unico europeo (DGUE) di cui al punto 6 del presente Disciplinare;
- c) qualora il Concessionario non comunichi immediatamente all'A.M., ai sensi dell'art. 1456 C.C., ogni variazione rispetto ai requisiti dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del contratto;
- d) Nel rispetto del Patto di integrità sottoscritto dalla Ditta in sede di formulazione dell'offerta, ed in aderenza alle prescrizioni in materia di anticorruzione contenuto del d.l. 90/2014 convertito dalla l. 114/2014, la Ditta si impegna altresì a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto. Ne consegue, pertanto, che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora la mancata comunicazione del tentativo di concussione subito risulti da una misura cautelare o dal disposto rinvio a giudizio, nei confronti dei pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.. La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti di impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p. Nei casi di cui al presente comma, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. La Stazione appaltante, pertanto, comunicherà la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa al Responsabile per la prevenzione della corruzione che ne darà comunicazione all' Autorità Nazionale Anticorruzione. Quest'ultima potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui al d.l. 90/2014;--//
- e) revoca, da parte delle autorità competenti, delle autorizzazioni di legge rilasciate al Concessionario per l'espletamento del servizio;
- f) in caso di sopravvenuta convenzione CONSIP che risulti di maggior convenienza (art. 1, co. 13, D.L. 06.07.2012, con preavviso tramite PEC non inferiore a 15 giorni, previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre il decimo di quelle non eseguite, qualora l'appaltatore non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all'art. 26, co. 3, L. 23.12.1988;

- g) in caso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, comunichi l'operatività di un nuovo contratto stipulato dal Centro Unico Contrattuale, prima della scadenza e previo avviso tramite PEC non inferiore a 20 giorni (clausola di salvaguardia);
- h) manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio, a totale incondizionato giudizio dell'A.M.;
- i) ritardo nell'avvio del servizio superiore a 30 giorni rispetto al termine convenuto;
- j) grave inadempienza accertata alle norme di legge riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- k) violazioni delle norme che disciplinano l'emersione del lavoro sommerso di cui all'art. 1-bis della Legge n. 383 del 18 ottobre 2001, come sostituita dal D. Lgs. 25 settembre 2002, n. 210, convertito in Legge del 22 novembre 2002, n. 266;
- l) esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato e irregolarità, di qualsiasi tipo, riguardanti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nei confronti del personale;
- m) interruzione parziale o totale del servizio senza giustificato motivo;
- n) abbandono del contratto, anche parziale, salvo che per cause di forza maggiore;
- o) subappalto o cessione, anche parziale, del contratto;
- p) apertura di una procedura di fallimento, liquidazione, concordato preventivo ed equivalenti a carico del Concessionario;
- q) mancata corresponsione del Canone annuo a titolo di rimborso per le utilità usufruite (consumi energia elettrica, acqua, riscaldamento, pulizia spazi) entro le scadenze stabilite e inosservanza riguardo qualsiasi debito contratto dal Concessionario per l'esercizio dell'attività;
- r) mancata corresponsione all'Agenzia del Demanio dell'indennità di occupazione degli spazi demaniali occupati;
- s) inosservanza degli obblighi dettati dalla Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- t) qualora l'importo delle penali applicate dovesse superare il 10% del valore economico massimo quadriennale del Contratto;
- u) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'A.M.;
- v) qualora il Concessionario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa;
- w) mancato rispetto dell'A.M. e delle Istituzioni in generale, a totale incondizionato giudizio dell'A.M.;
- x) reiterata vendita e/o somministrazione di prodotti con validità oltre la data di scadenza, di generi alimentari avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme d'igiene e sanità;
- y) reiterati inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali, in tema d'igiene degli alimenti e di sicurezza, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio, a totale incondizionato giudizio dell'A.M.;
- z) dopo n. 3 (tre) contestazioni formali, intervenute nell'arco di 12 mesi, per le quali non siano pervenute o non siano state accolte, da parte dell'A.M., le giustificazioni del Concessionario;
- aa) qualora ogni altra fattispecie d'inadempimento e/o irregolarità faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto, a totale incondizionato giudizio dell'A.M.;

La risoluzione del contratto farà sorgere a favore dell'A.M.:

- la facoltà di incamerare la cauzione definitiva e di procedere all'esecuzione in danno del Concessionario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno; l'esecuzione in danno non esime il Concessionario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione;
- il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno del Concessionario, fatto salvo il diritto al risarcimento delle maggiori spese (compreso eventuali differenze del canone di locazione e oneri per indizione nuova procedura di selezione) che l'A.M. dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, nel caso in cui non riuscisse ad

assegnare il servizio utilizzando la graduatoria scaturita dalla procedura di gara e fosse obbligata ad esperire una nuova procedura.

L'A.M. si riserva la facoltà di recedere dal contratto, parzialmente o totalmente, a sua discrezione e in ogni momento, ai sensi dell'art. 1373 comma 2° C.C., con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da comunicarsi al Concessionario con P.E.C., anche in caso di mutamenti di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull'esecuzione del Contratto (pubblico interesse).

Dalla data di efficacia del recesso, il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che la cessazione non comporti danno alcuno all'A.M. e rinunciando espressamente, sin d'ora, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 C.C., a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria (compensi, indennizzi, rimborsi, ecc.).

L'A.M., inoltre, qualora sorga la necessità di eseguire lavori edili e/o impiantistici negli spazi concessi o nelle immediate vicinanze dei locali dove sarà svolto il servizio, o in relazione a qualsiasi altra propria effettiva esigenza, valuterà la possibilità di sospendere parzialmente o totalmente il servizio di erogazione di bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari. In tal caso, peraltro non previsto né prevedibile nel breve/medio periodo, il canone per il rimborso spese dovuto dal Concessionario sarà decurtato in proporzione al periodo d'interruzione.

Le interruzioni totali o parziali del servizio per causa di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.

Per forza maggiore deve intendersi qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo del Concessionario che quest'ultimo non possa evitare pur agendo con la diligenza richiesta in simili circostanze.

Il Concessionario, nel caso in cui si trovi, per circostanze a lui non imputabili, nell'impossibilità assoluta di erogare il servizio, dovrà inviare all'A.M., entro cinque giorni dall'inizio dell'evento, giusta comunicazione, affinché quest'ultima possa adottare le opportune misure.

Nel caso d'interruzione del servizio per motivi diversi da quelli sopra indicati, l'A.M. si riserva il diritto di procedere all'esecuzione in danno del Concessionario e applicare le sanzioni previste.

ART. 16. INADEMPIENZE DELLA DITTA - RECLAMI SUI SERVIZI IN GENERALE ED APPLICAZIONI PENALI.

La violazione di qualunque disposizione contenuta nel presente C.T.A., o il compimento da parte del Concessionario o dei suoi collaboratori/dipendenti, di azioni e/o atti che abbiano compromesso o tali da compromettere il servizio o nuocere alla convenienza del luogo, comporteranno l'applicazione di sanzioni adeguate all'importanza e alla gravità dell'infrazione, non esclusa la revoca della concessione.

Nel caso in cui la Ditta venga meno agli impegni assunti con il documento di stipula per il mancato adempimento degli obblighi inerenti al servizio affidato e non giustifichi in maniera esaustiva le mancanze riscontrate, l'A.M. potrà comminare una nota di biasimo tramite il "Preposto" del reparto interessato.

Per ogni inadempienza accertata potrà essere comminata una penale, mediante contestazione inviata tramite P.E.C. alla ditta, fatta salva ogni eventuale più ampia conseguenza di legge; quest'ultima avrà 7 giorni feriali per fornire le proprie giustificazioni e l'A.M. dovrà provvedere entro 15 giorni feriali dalla ricezione delle stesse a:

- Comunicare l'accoglimento delle deduzioni e la disapplicazione delle penali (salvo il silenzio-accoglimento);
- Comminare definitivamente la penale con decreto dell'Autorità che ha approvato il contratto, da notificarsi tramite P.E.C. entro lo stesso termine.

Anche qualora l'A.M. ritenga di non doversi procedere all'applicazione di alcuna penalità, resta comunque impregiudicato l'obbligo della ditta aggiudicataria di provvedere all'immediato risarcimento dei danni arrecati all'Erario nei modi e nelle forme previste dal Codice Civile.

In particolare, in presenza delle violazioni e/o inadempienze di seguito descritte, l'A.M. applicherà le seguenti penali:

INADEMPIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO PENALE
1	Ritardo nella rimozione delle proprie apparecchiature e nei necessari ripristini, a scadenza del contratto, entro i termini stabiliti	€ 10,00 per ogni giorno di ritardo
2	Mancata corresponsione dei canoni annuali a rimborso spese entro i termini stabiliti	€ 10,00 per ogni giorno di ritardo, salvo il diritto di risolvere il contratto
3	Mancato rispetto dei termini previsti per la consegna e l'installazione dei distributori	€ 10,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 15 gg., decorsi i quali l'A.M. avrà la facoltà di risolvere il contratto
4	Mancata consegna/aggiornamento, nei tempi stabiliti, dell'elenco dettagliato dei distributori automatici installati e dei prodotti erogati, con relativi prezzi, e dichiarazione allegata	€ 10,00 per ogni giorno di ritardo
5	Mancato rispetto dei tempi d'intervento massimi per le riparazioni dei distributori in caso di guasti	€ 5,00 per ogni giorno di ritardo
6	Mancato rispetto dei tempi d'intervento massimi per il rifornimento e/o riassortimento dei prodotti esauriti	€ 5,00 per ogni giorno di ritardo
7	Mancata sostituzione del distributore, entro 15 giorni lavorativi successivi alla segnalazione, nel caso l'entità del guasto non consenta la riparazione	€ 10,00 per ogni giorno di ritardo e per ogni distributore non sostituito
9	Mancata presentazione, nei tempi stabiliti, della reportistica semestrale sul numero delle erogazioni/incassi	€ 10,00 per ogni giorno di ritardo
10	Mancata segnalazione, con appositi avvisi e/o liste, di prodotti controindicati ai soggetti intolleranti o allergici	€ 50,00 a prodotto, per la prima infrazione € 100,00 a prodotto, per infrazioni successive
11	Somministrazione di prodotti di qualità difforme e/o caratteristiche inferiori a quelle minime previste dal "paniere prodotti"	€ 10,00 a prodotto, per la prima infrazione € 20,00 a prodotto, per infrazioni successive
12	Inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali in tema d'igiene degli alimenti, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio	€ 50,00 a prodotto, per la prima infrazione € 100,00 a prodotto, per infrazioni successive In caso di reiterati inadempimenti o di gravi violazioni, l'A.M. avrà la facoltà di risolvere il contratto
13	Mancato intervento di pulizia, sanificazione e disinfezione con le periodicità che scaturiranno in sede di offerta	€ 10,00 a distributore, per la prima infrazione € 20,00 a distributore, per infrazioni successive
14	Aumento non autorizzato dei prezzi dei prodotti	€ 10,00 per ogni infrazione accertata
15	Scarso decoro o correttezza nei rapporti con l'utenza da parte del personale del Concessionario	€ 5,00 per la prima infrazione € 10,00 per le infrazioni successive

16	Mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'A.M.	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo, salvo il diritto di risolvere il contratto
-----------	--	---

Salva l'applicazione della clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 15, Al raggiungimento di 3 (tre) note di biasimo inviate durante l'anno solare (farà fede la data di spedizione apposta dall'ufficio postale o la ricevuta del documento ricevuto a mano dell'invio o la consegna a mezzo Posta Elettronica Certificata), il Comando, acquisite le giustificazioni presentate dalla Ditta, si riserva di sottoporre ad apposita Commissione il giudizio di mantenere l'affidamento alla Ditta / revocarlo dichiarando risolta la convenzione / incamerare la cauzione e provvedere all'esecuzione in danno per il restante periodo della convenzione / di non procedere al rinnovo (ove previsto) alla scadenza dell'annualità.

ART. 17. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore, in sede di stipula, dovrà indicare un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., specificando le generalità e del codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare sullo stesso. Inoltre dovrà dichiarare di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti nella predetta Legge n. 136/2010 impegnandosi, ulteriormente, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente per territorio della notizia dell'inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

CAPO B)

DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI BEVANDE CALDE, FREDDE, SNACK ED ALTRI GENERI ALIMENTARI MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI

SEZIONE I – ATTIVITÀ, CONTENUTI E MODALITÀ DI ESECUZIONE

ART. 18. SERVIZIO EROGAZIONE DI BEVANDE CALDE, FREDDE, SNACK ED ALTRI GENERI ALIMENTARI

In riferimento all'Art. 1 del CAPO 1, del presente C.T.A., il servizio di erogazione di bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari attraverso distributori automatici in oggetto, dovrà prevedere, obbligatoriamente, l'erogazione dei prodotti ("paniere prodotti") indicati in annesso 2 del presente C.T.A.

ART. 19. CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI

- 1) I distributori automatici" da installare presso i grandi e medi reparti, come individuati in annesso 1, dovranno:
 - a) essere adeguati alle esigenze del reparto fruitore e garantire l'erogazione secondo una delle seguenti modalità (salvo proposta equivalente della concorrente):
 - bevande calde (Tipologia 1);
 - bevande fredde (Tipologia 2);
 - prodotti alimentari solidi preconfezionati: merendine, biscotti e snack, dolci e salati (Tipologia 3);
 - bevande calde e fredde + prodotti alimentari solidi preconfezionati (Tipologia 4);
 - bevande fredde + prodotti alimentari solidi preconfezionati (Tipologia 5);
 - b) garantire l'erogazione di bevande calde presso i "medi" ed i "grandi" reparti, oltre che con miscele "solubili" anche a base di caffè in "grani" e/o in cialde/capsule, almeno in un distributore automatico;
 - c) essere predisposti in modo che, ove disponibile, sia utilizzata l'acqua potabile di rete;
 - d) essere muniti di autonomi serbatoi di acqua qualora non fosse disponibile l'allacciamento diretto alla rete idrica;
 - e) essere nuovi di fabbrica e di ultima generazione, di costruzione non anteriore all'anno 2017, muniti del marchio CE e di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi UE (es. IMQ), tali da garantire la piena funzionalità e la perfetta efficienza, continuamente 24 ore su 24, per tutta la durata della concessione, nonché in grado di generare ridotti impatti ambientali e risparmi energetici (minimo di classe energetica A);
 - f) essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle macchine e di prevenzione incendi;
 - g) essere conformi alle norme riguardanti la compatibilità elettromagnetica;
 - h) rispettare la norma CEI EN 60335-2-75 ("Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita"), in tema d'igiene degli apparecchi e di pericoli comuni causati agli utenti;
 - i) rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalle specifiche leggi;

- j) contenere gas refrigeranti in regola con le vigenti norme in materia di protezione dello strato di ozono e riduzione dell'effetto serra;
- k) possedere la necessaria omologazione sanitaria secondo quanto indicato nella circolare del Ministero della Sanità n. 35 del 31.05.1979 e dal regolamento d'esecuzione delle norme contenute nella Legge 30.04.1962 n. 283 e s.m.i. ("Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande");
- l) riportare una targhetta indicante chiaramente il numero identificativo dello stesso, la denominazione, la ragione sociale e il recapito della Società, nonché il nominativo/telefono del referente al quale rivolgersi per eventuali reclami, segnalazioni di guasto, segnalazioni di prodotti esauriti, ecc.;
- m) riportare la targhetta "OCR" prescritta all'art. 2, D. Lgs. nr. 127/2015 per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall'utilizzo dei distributori automatici all'Agenzia delle Entrate;
- n) essere dotati di chiare indicazioni sulle tipologie dei prodotti offerti e dei relativi prezzi;
- o) consentire la possibilità di scelta della quantità di zucchero da erogare, compresa la sua esclusione;
- p) essere dotati dei principali sistemi di pagamento:
 - a monete (ovvero anche a banconote ove possibile), con sistema rendi-resto;
 - a scheda o chiave elettronica ricaricabile (di seguito "chiavetta"), utilizzabile indistintamente presso tutti i distributori automatici collocati presso le varie sedi dell'A.M., in modo da favorirne l'utilizzo da parte del personale che presta servizio e/o si reca in più strutture.

La ricarica delle chiavette dovrà avvenire in modo automatico tramite gli stessi distributori automatici.

Il valore massimo della cauzione richiesta per la "chiavetta" non potrà superare il valore di € 5,00 (cinque/00) e l'importo dovrà essere rimborsato all'utente a fine contratto.

La gestione degli strumenti elettronici (consegne agli utenti, attivazioni, guasti, sostituzioni e tutti gli eventuali problemi connessi o conseguenti), sarà a esclusivo carico del Concessionario.

- 2) **In riferimento ai distributori automatici da installarsi presso i reparti indicati all'art. 9, dove sono in atti pregresse concessioni per l'affidamento del servizio "Bar", al fine di assicurare il corretto adempimento degli oneri contrattuali a carico dell'A.M. e non creare indebite situazioni "concorrenziali", su richiesta dovrà essere assicurata l'installazione di temporizzatori (o soluzioni equivalenti) sui distributori automatici che prevedono l'erogazione di bevande a base di caffè in grani e/o cialde/capsule, che ne assicurino l'inutilizzabilità negli orari di apertura del "Bar", l'A.M. si riserva la facoltà unilaterale di consentire l'apertura 24/24 h, 7/7 gg, per quelli installati nei locali adiacenti alle sale di attesa/corpi di guardia.**

- 3) I distributori semiautomatici da installarsi presso i reparti "piccoli" individuati in annesso 1, dovranno:
- a) Erogare un minimo di 5 prodotti "a cialde-capsule" e/o "in grani": caffè espresso, caffè lungo, cappuccino, the al limone, cioccolato;
 - b) Erogare automaticamente bicchieri, zucchero e palette;
 - c) essere dotati dei principali sistemi di pagamento:
 - a monete e/o a banconote, con sistema rendi-resto;
 - a scheda o chiave elettronica ricaricabile (di seguito "chiavetta") o altro sistema equivalente di pagamento elettronico, utilizzabile indistintamente presso tutti i distributori automatici collocati presso le varie sedi dell'A.M., in modo da favorirne l'utilizzo da parte del personale che presta servizio e/o si reca in più strutture.

Non è consentita alcuna forma di pubblicità sui bicchieri, cucchiaini e/o palettine e sui distributori, escluso quella concernente il solo marchio del Concessionario.

I distributori che dovessero risultare, durante lo svolgimento del servizio, tecnologicamente obsoleti dovranno essere, previa preventiva autorizzazione dell'A.M., tempestivamente sostituiti con altri di tecnologia moderna; parimenti, il Concessionario potrà, nel corso del rapporto contrattuale, previa preventiva autorizzazione dell'A.M., sostituire i distributori con altri che abbiano pari o superiori caratteristiche.

Il Concessionario, rispettando gli orari concordati con l'A.M., avrà libero accesso agli spazi ove saranno collocati i distributori.

L'A.M. è sollevata da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento danni in caso di atti vandalici o scasso arrecati ai distributori.

Il numero dei distributori automatici nonché l'elenco delle Caserme dell'Arma ove dovranno essere installati gli stessi, potranno, durante il periodo di affidamento del servizio, subire variazioni in diminuzione ed in aumento, ad insindacabile giudizio dell'A.M.. In tali ipotesi gli oneri di movimentazione delle apparecchiature erogatrici, da eseguirsi nel limite di 30 giorni dal momento della relativa comunicazione, saranno completamente a carico della Ditta affidataria.

ART. 20. QUALITÀ DEI PRODOTTI E CRITERI AMBIENTALI MINIMI

I prodotti da erogare attraverso i distributori automatici dovranno avere le seguenti caratteristiche minime:

a) BEVANDE CALDE (MISCELE SOLUBILI O IN GRANI O IN CIALDE):

- Caffè: almeno di “prima miscela bar”, macinato all'istante e con grammatura minima di circa gr.7 di caffè per ogni erogazione.
- Caffè in cialde: circa 9,5 grammi
- Latte: grammatura minima circa gr. 8 di latte in polvere per ogni erogazione;
- Cappuccino: almeno circa gr. 10 di latte in polvere per ogni erogazione;
- The/Ginseng: almeno circa gr. 14 di the/circa gr. 7 Ginseng in polvere per ogni erogazione;
- Cioccolato: almeno circa gr. 23 di miscela di cioccolato in polvere per ogni erogazione;
- Caffè decaffeinato: grammatura minima circa gr. 1,5;
- Cappuccino decaffeinato: grammatura minima caffè circa gr. 1,5, latte circa gr. 9
- Orzo.

Le grammature indicate sono puramente indicative e non vincolanti ai fini dell'ammissibilità dell'offerta tecnica, salvo discostamenti che facciano oggettivamente dubitare sulla qualità del prodotto, per cui l'A.M. potrà richiederne la sostituzione per assicurarne la conformità allo standard minimo richiesto, pena la decadenza dell'aggiudicazione.

Sarà possibile prevedere anche erogazioni combinate: cappuccino + cioccolato, cioccolato + latte, cioccolato extra-forte, orzo + latte, ecc.

b) BEVANDE FREDDE:

- bibite in lattina: da cl. 33;
- bibite in bottiglia (the, integratori, succhi di frutta, ecc.): cl. 50
- acqua minerale naturale e frizzante: in bottiglia PET da lt 0,50;
- Succhi di frutta, the e drink-pack in genere: da cl. 020 e 0,33;
- Yogurt in bottiglia o PET: da cl. 20/gr. 200.

L'acqua minerale dovrà essere, **a pena di esclusione dell'offerta**, confezionata in bottiglie “PET” con Etichettatura/Impronta ambientale rilasciati da organismi riconosciuti, che certifichi l'impegno dell'azienda produttrice al rispetto dell'ambiente (esemplificativamente: “Carbon

footprint” / compensazione emissioni CO₂ / Produzione con riciclo della plastica/Ridotto impiego di plastica, ecc.).

I bicchierini ed i cucchiaini/palette dovranno essere preferibilmente in materiale riciclato/riciclabile/biodegradabile.

c) ALIMENTI SOLIDI PRECONFEZIONATI

- Alimenti salati, alimenti dolci, - snack salati/dolci: confezionati singolarmente e con indicazione della data di scadenza.

d) ALIMENTI SOLIDI PRECONFEZIONATI FRESCHI

- Panini, piadine, tramezzini, Frutta e verdura porzionata, Macedonia: confezionati singolarmente, con metodologia c.d. M.A.P. (Modified Atmosphere Packaging) o equivalente e conservati in distributori refrigerati.
- essere delle primarie e più diffuse marche di esclusiva produzione e confezionamento nazionale, garantiti per qualità, igiene e freschezza;
- essere prodotti, confezionati, etichettati, trasportati, conservati e somministrati nel rispetto della normativa vigente nazionale e comunitaria, di cui all’art. 38 del presente C.T.A..

Ai sensi di quanto previsto all’Allegato IV del D. Lgs 09.04.2008, nr. 81 e della l. 125/2001 è fatto comunque divieto di somministrazione di vino, birra e di altre bevande alcoliche (gradazione superiore a 1,2°) o superalcoliche (gradazione superiore a 21°).

La concessionaria all’atto della stipula presenterà il listino dei prodotti che porrà in vendita, conformi a quelli proposti ed ai prezzi di aggiudicazione; ogni eventuale variazione, anche sulla scorta di eventuali richieste da parte del personale fruitore, dovrà essere proposta ed autorizzata dall’A.M., con applicazione dei prezzi contrattuali previsti per la specifica categoria o comunque autorizzati.

ART. 21. ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI

I prodotti e gli alimenti erogati dovranno essere totalmente esenti da organismi geneticamente modificati o loro derivati, in aderenza alle leggi in materia di O.G.M. (Reg. CE 1829/2003 e 1830/2003 e s.m.i.) e grassi idrogenati; al riguardo, il Concessionario dovrà attestare, in occasione della presentazione dell’elenco distributori/prodotti/prezzi, di cui al precedente art. 4, mediante dichiarazione di responsabilità all’uopo sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, che le derrate alimentari approvvigionate non contengono ingredienti di natura transgenica né grassi idrogenati e a richiesta dell’A.M. esibire, in qualsiasi momento, la certificazione di provenienza dei prodotti.

ART. 22. INTOLLERANZE ED ALLERGIE

Particolare attenzione dovrà essere posta per tutelare la salute dei consumatori intolleranti o allergici; a tal fine, affinché il consumatore riceva informazioni essenziali, leggibili e comprensibili per fare acquisti consapevoli, **il Concessionario dovrà adeguatamente segnalare, con appositi avvisi e/o liste, gli alimenti e bevande distribuiti che contengono sostanze o prodotti che provocano allergia o intolleranza** (per esempio: 1. Cereali contenenti glutine: grano, segale, orzo, avena, farro - 2. Crostacei e prodotti a base di crostacei - 3. Uova e prodotti a base di uova - 4. Pesce e prodotti a base di pesce - 5. Arachidi e prodotti a base di arachidi - 6. Soia e prodotti a base di soia - 7. Latte e prodotti a base di latte - 8. Frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci di macadamia e i loro prodotti - 9. Sedano e prodotti a base di sedano - 10. Senape e prodotti a base di senape - 11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo - 12. Anidride solforosa e solfiti - 13. Lupini e prodotti a base di lupini - 14. Molluschi e prodotti a base di molluschi,

ecc.), pena l'applicazione delle penali previste all'art. 16 del presente C.T.A..

La concessionaria con la propria offerta tecnica dovrà altresì assicurare la disponibilità di prodotti specifici e certificati per celiaci o intolleranti al glutine, diabetici, intolleranti al lattosio, da fornire su richiesta dell'A.M. ed ai prezzi che saranno concordati ed autorizzati.

ART. 23. ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Il servizio di assistenza e manutenzione dei distributori installati ed il relativo costo sono totalmente a carico e sotto la piena responsabilità del concessionario il quale, in caso di guasti, pena l'applicazione delle penalità previste, si impegna a rispettare i seguenti livelli di servizio:

Livello di servizio	Tempi di intervento massimi
Per riparazioni dei distributori in caso di guasti o malfunzionamenti.	Entro e non oltre 48 ore lavorative dalla segnalazione del guasto stesso da parte dell'A.M..
Per il rifornimento e/o riassortimento dei prodotti esauriti.	Entro 24 ore lavorative dalla segnalazione.
Per la sostituzione del distributore con altra apparecchiatura avente caratteristiche tecniche uguali o superiori, nel caso l'entità del guasto non consenta la riparazione entro le 48 ore lavorative successive alla segnalazione	Entro 7 giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine delle 48 ore.

ART. 24. PREZZI E REVISIONE DEI PREZZI DI AGGIUDICAZIONE

I prezzi di aggiudicazione dei generi e dei servizi offerti, derivati dallo sconto offerto sul listino dei prodotti del "paniere" dei distributori automatici posti a base di gara, si intendono fissi e invariabili per la prima annualità (farà vede la data di stipula del contratto). **In caso di aumento arbitrario dei prezzi da parte della Ditta si procederà all'applicazione della penale prevista e, in caso di reiterato inadempimento, alla risoluzione della concessione.**

Per le annualità successive la Ditta potrà presentare all'A.M. eventuali istanze motivate di aumenti, comunicate per iscritto prima della scadenza dell'annualità, con anticipo di 60 giorni, che saranno sottoposti a giudizio di congruità dell'A.M..

La ditta potrà avanzare successivamente al decorso del predetto termine e con cadenza annuale, motivata richiesta scritta dell'affidatario, accompagnata da documenti giustificativi e tenuto conto anche dell'andamento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

L'applicazione dei nuovi prezzi sarà in ogni caso subordinata a preventiva autorizzazione dell'A.M., alla quale è riservata la valutazione della congruità della richiesta, sulla base della normativa vigente.

La revisione prezzi non potrà mai avere efficacia retroattiva.

Le variazioni sopradette dovranno essere necessariamente accettate dall'A.M. solo qualora l'indice ISTAT abbia subito una variazione, dall'inizio del contratto, superiore al 5%, salva la risoluzione contrattuale.

Qualora tali aumenti non risultassero congrui e la Ditta non intendesse ritirare la richiesta, si procederà alla risoluzione della concessione.

ART. 25 - CORRISPETTIVI PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

I corrispettivi per il servizio rimarranno a totale ed esclusivo carico dei soggetti beneficiari, con conseguente esonero per l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Il pagamento delle consumazioni da parte degli utenti potrà avvenire:

- con monete o con banconote;
- a scheda o chiave elettronica ricaricabile ("chiavetta") o altro analogo strumento/servizio elettronico di pagamento.

I prezzi offerti in moneta saranno arrotondati in sede esecutiva per difetto al multiplo di 5 (cinque) centesimi di euro. L'applicazione dei nuovi prezzi sarà in ogni caso subordinata a preventiva autorizzazione dell'A.M. alla quale è riservata la valutazione della congruità della richiesta, sulla base della normativa vigente. La revisione prezzi non potrà mai avere efficacia retroattiva. Le variazioni sopradette saranno automaticamente applicabili solo qualora l'indice ISTAT abbia subito una variazione, dall'inizio del contratto, superiore al 5%.

ART. 26. GIORNI ED ORARI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di erogazione di bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari attraverso distributori automatici dovrà essere assicurato con continuità, tutti i giorni lavorativi, feriali e festivi. Il personale addetto al servizio potrà accedere alla sede dalle ore 08:00 alle ore 12:00, salvo diverso accordo con il responsabile del reparto; la loro permanenza sarà consentita fino al tempo strettamente necessario, per effettuare le operazioni di rifornimento, manutenzione e pulizia.

ART. 27. INTERRUZIONE DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Concessionario dovrà garantire sempre la continuità del servizio di erogazione di bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari attraverso distributori automatici.

Saranno consentite interruzioni temporanee nell'esecuzione del servizio nei seguenti casi:

- *scioperi del personale del Concessionario*: in caso di sciopero del personale, agitazioni sindacali, ecc. che rendano impossibile la regolare effettuazione del servizio, il Concessionario dovrà darne notizia all'A.M. con un anticipo di almeno cinque giorni o, comunque, non appena egli ne abbia conoscenza; in tal caso, saranno concordate le soluzioni più idonee a limitare i disagi arrecati, al fine di garantire le prestazioni minime per il regolare svolgimento del servizio;
- *in caso di guasto dei distributori automatici*: dovranno comunque essere garantite le prestazioni minime per il regolare svolgimento delle attività ed anche in questo caso, potranno essere concordate, tra il Concessionario e l'A.M., in via straordinaria, le soluzioni più idonee a limitare i disagi arrecati;
- *interruzione totale del servizio per cause di forza maggiore*: le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore o per qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo del Concessionario, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente Disciplinare (ad esempio la mancanza di acqua o energia elettrica e/o per qualsiasi emergenza tecnica e organizzativa), non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti;

Il servizio, infine, non sarà effettuato qualora si rendesse necessario effettuare lavori urgenti o indifferibili di manutenzione straordinaria agli impianti o ai locali dati in concessione; in tal caso l'A.M. comunicherà, con congruo anticipo, il piano dei lavori programmati ed i relativi periodi di esecuzione degli stessi e Il Concessionario non potrà richiedere compensi integrativi, indennizzi e/o risarcimenti.

Salvo quanto previsto in questo articolo, l'interruzione o sospensione del servizio per decisione unilaterale del Concessionario costituisce inadempimento contrattuale che comporterà la risoluzione del contratto.

In tal caso, l'A.M. procederà all'incameramento della cauzione prestata, fatta salva comunque la facoltà di procedere nei confronti del Concessionario al risarcimento dei danni subiti per effetto della risoluzione.

ART. 28. OBBIGHI DEL CONCESSIONARIO

- 1) Saranno a carico del Concessionario, e quindi si intenderanno compresi nell'offerta dello stesso, le spese relative:
 - a) alla stipula del contratto, compresa l'imposta di bollo anche per gli atti inerenti al servizio e la loro contabilizzazione;
 - b) alle assicurazioni derivanti da Leggi o Contratti Collettivi, nonché il pagamento dei contributi posti, di norma, a carico dei datori di lavoro;

- c) alle imposte e tasse di qualsiasi tipo, derivanti dalla gestione dei servizi oggetto dell'affidamento, escluso quelle espressamente indicate come a carico dell'A.M.;
 - d) alle spese inerenti la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dal servizio;
 - e) all'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la sicurezza e l'incolumità dei dipendenti e delle persone addette al servizio, degli utenti e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati e per l'adeguamento alle normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - f) all'acquisto, il trasporto e l'immagazzinamento delle bevande e dei generi alimentari (con l'impegno a non accantonare eccessive derrate in quantità superiore al normale fabbisogno) per il servizio di gestione distributori automatici, dei prodotti necessari alla pulizia (detersivi, disinfettanti, ecc.) degli spazi e delle macchine, ecc. ;
 - g) all' eventuale acquisto dei materiali di consumo monouso, del tipo biodegradabile e compostabile, in conformità alla norma UNI EN 13432:2002, necessari per l'erogazione delle bevande e degli alimenti;
 - h) alle licenze, imposte e tasse inerenti l'attività esercitata, alle multe e ammende eventualmente irrogate dall'autorità competente per l'inosservanza delle norme igienico-sanitarie e amministrative vigenti in materia;
 - i) per furto o danneggiamento ad opera di terzi dei distributori di proprietà del Concessionario e per la perdita di derrate alimentari dovute a guasti degli stessi imputabili a cause di forza maggiore;
- 2) Graveranno sul Concessionario i costi per tutti i danni causati da incuria, cattivo uso, negligenza, imperizia, dolo o colpa del proprio personale.
- Il concessionario, inoltre, dovrà:
- j) comunicare all'Autorità sanitaria o ad altro soggetto competente, se richiesto dalle vigenti disposizioni, l'installazione dei distributori di bevande o generi di conforto, per i successivi controlli e per il rilascio del nulla osta all'installazione delle apparecchiature;
 - k) fornire all'A.M., contestualmente all'installazione dei distributori, in sede di affidamento del servizio ovvero in corso di contratto, per ogni apparecchiatura installata, la dichiarazione di conformità alla normative CE e a tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e il Manuale d'istruzioni per l'uso, la dichiarazione rilasciata dal costruttore dei distributori automatici riguardo l'anno di costruzione, nonché la documentazione attestante l'avvenuto controllo dell'integrità dei prodotti inseriti e degli interventi di pulizia, igienizzazione e rifornimento effettuati, di cui alla direttiva europea sul sistema HACCP;
 - l) fornire all'A.M., contestualmente all'installazione dei distributori, l'autorizzazione sanitaria o certificato rilasciati dall'autorità sanitaria o altro soggetto competente, attestante il numero di registrazione in conformità al Reg. CE 852/2004 del deposito/stabilimento dove verranno stoccati i prodotti alimentari o i generi di conforto utilizzati per il rifornimento dei distributori;
 - m) operare in conformità con i manuali nazionali e/o comunitari di corretta prassi operativa in materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema HACCP previsto dal Regolamento CE 852/2004 e dal D. Lgs. n. 193/2007 in attuazione della direttiva 2004/41/CE e s.m.i. e verificare costantemente che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa;
 - n) provvedere, al fine di eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi di contaminazione dei prodotti somministrati, alla pulizia, interna ed esterna, dei distributori e alla loro periodica sanificazione e disinfezione, secondo un piano di interventi adeguato.
- 3) Nello specifico, dovranno essere soddisfatti i requisiti dell'**allegato II del Regolamento CE 852/2004**, di seguito elencati:
- o) Tutto il materiale, l'apparecchiatura e le attrezzature che vengono a contatto degli alimenti devono:

- essere efficacemente puliti e, se necessario, disinfettati. La pulitura e la disinfezione devono avere luogo con una frequenza sufficiente a evitare ogni rischio di contaminazione;
 - essere costruiti in materiale tale da rendere minimi, se mantenuti in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione, i rischi di contaminazione;
 - ad eccezione dei contenitori e degli imballaggi a perdere, essere costruiti in materiale tale che, se mantenuti in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione, siano sempre puliti e, ove necessario, disinfettati;
 - essere installati in modo da consentire un'adeguata pulizia delle apparecchiature e dell'area circostante;
- p) Ove necessario, le apparecchiature devono essere munite di ogni dispositivo di controllo necessario per garantire gli obiettivi del regolamento;
- q) Qualora, per impedire la corrosione delle apparecchiature e dei contenitori sia necessario utilizzare additivi chimici, ciò deve essere fatto secondo le corrette prassi.
- 4) Per ogni tipologia di distributore automatico, il concessionario deve:
- r) prevedere un adeguato piano di pulizia e sanificazione dell'attrezzatura, da applicare con cadenza periodica, che deve contenere frequenza, descrizione delle operazioni e prodotto da utilizzare;
 - s) identificare il nome del responsabile dell'applicazione e della verifica (visiva e/o analitica) dell'efficacia della pulizia e sanificazione, che registrerà su apposito modulo;
 - t) garantire l'effettuazione di almeno un intervento di pulizia e igienizzazione settimanale, salvo diverse esigenze verificate nel corso dell'operatività;
 - u) mantenere le apparecchiature conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e a quelle che saranno emanate in materia;
 - v) fornire all'A.M. un numero telefonico dedicato, attivo almeno dalle ore 08:00 alle ore 20:00 di tutti i giorni lavorativi, da utilizzare per ogni evenienza;
 - w) fornire all'A.M., entro il termine di 30 (trenta) giorni dal termine dell'installazione dell'ultimo distributore, pena l'applicazione delle penali previste dall'Art. 16 del presente C.T.A., l'elenco dettagliato dei distributori automatici installati con la relativa scheda tecnica originale da cui si evinca in particolare l'assorbimento energetico dichiarato dal fabbricante, distinti per sito e tipologia, e dei prodotti erogati, con relativi prezzi, accompagnato dalla dichiarazione di responsabilità, all'uopo sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, che le derrate alimentari approvvigionate non contengono ingredienti di natura transgenica, né grassi idrogenati; tale elenco dovrà essere costantemente aggiornato, entro lo stesso termine, in occasione di variazioni/modifiche del parco macchine installate;
 - x) impiegare, nell'esecuzione degli interventi sulle apparecchiature, proprio personale, munito delle prescritte abilitazioni sanitarie, versare i contributi assicurativi, assistenziali e infortunistici e rispondere verso detto personale, come verso gli utilizzatori delle apparecchiature, di tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio;
 - y) provvedere, su richiesta dell'A.M., a propria cura e spese, allo spostamento temporaneo dei distributori per consentire un'accurata pulizia degli spazi dagli stessi occupati;
 - z) provvedere, in caso di sopravvenute esigenze dell'A.M., a propria cura e spese, alla rimozione temporanea, allo spostamento o al definitivo trasferimento dei distributori;
 - aa) provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti per garantire, in ossequio al D.Lgs. n. 81/08, la completa sicurezza durante l'esecuzione del servizio e per evitare incidenti e/o danni, di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie, esonerando sin d'ora l'A.M. da qualsiasi responsabilità;

- bb) garantire il continuo e tempestivo rifornimento e/o riassortimento di tutti i prodotti, in modo che non ci sia interruzione nella distribuzione degli stessi, curandone costantemente la qualità e il buon mantenimento, e assicurando che non siano erogati prodotti vicini della scadenza di conservazione;
- cc) eseguire una regolare manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature, allo scopo di mantenere i distributori automatici in perfetta efficienza di lavoro, provvedendo, a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione delle parti o delle apparecchiature danneggiate o fuori uso, secondo il programma di manutenzione consigliato dal costruttore del distributore;
- dd) eseguire le riparazioni e/o sostituzioni, in caso di malfunzionamenti o guasti;
- ee) in caso di non riparabilità, provvedere alla sostituzione del distributore entro 4 (quattro) giorni lavorativi dalla segnalazione del fatto all'A.M., con altra apparecchiatura avente caratteristiche tecniche uguali o superiori;
- ff) garantire che i prezzi di vendita dei prodotti offerti:
 - siano esposti in modo visibile all'utenza;
 - siano identici per tipologia di prodotto in tutte le apparecchiature distributrici installate presso tutte le sedi interessate dal servizio;
 - restino fissi e invariabili per i primi 12 mesi (dodici mesi), decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, dopodiché - su motivata richiesta scritta dell'affidatario, accompagnata da documenti giustificativi - potranno essere aggiornati, con cadenza annuale, sulla base dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi all'anno precedente.
- gg) Garantire, in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti richiesti, la restituzione dei soldi indebitamente trattenuti;
- hh) provvedere alle riparazioni e ai ripristini conseguenti a eventuali danni all'immobile e alle relative pertinenze, causati dall'installazione e dal funzionamento dei distributori;
- ii) asportare, a proprie cure e spese, le proprie attrezzature e provvedere ai necessari ripristini entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte dell'A.M.;
- jj) essere disponibile, durante tutta la durata del contratto, a collaborare con l'A.M. per l'individuazione e il controllo degli alimenti e delle bevande e a partecipare a iniziative di promozione della salute, attraverso, ad esempio, l'utilizzo del distributore e/o dell'area adiacente per la diffusione di messaggi (manifesti, video) sui temi di sanità ed educazione alimentare.

SEZIONE II – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

ART. 29. PERSONALE IMPIEGATO

Il Concessionario si obbliga ad impiegare personale qualificato e idoneo a svolgere il servizio, di assoluta fiducia e di provata riservatezza, in regola con la vigente normativa in materia di requisiti igienico-sanitari, assunto (ad eccezione del personale addetto alle pulizie, per il quale il Concessionario potrà ricorrere a ditte specializzate) secondo le disposizioni di legge in vigore e dovrà, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, occupati nel servizio oggetto della Concessione, le condizioni contrattuali normative e retributive non inferiori a quelle previste dai vigenti, anche se scaduti, C.C.N.L ed eventuali accordi integrativi di comparto o aziendali, nonché le condizioni che dovessero risultare da ogni altro Contratto o Accordo successivamente stipulato, applicabili alla categoria e nella località in cui dovranno svolgersi le prestazioni, nonché dovrà assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli previdenziali, assicurativi e sociali.

Il Concessionario dovrà essere in regola con il pagamento degli stipendi e dei versamenti dei contributi in favore del proprio personale e dovrà fornire, su richiesta dell'A.M., prima dell'inizio del servizio ed ogni qualvolta sia richiesto nel corso di vigenza del contratto, la relativa documentazione giustificativa attestante l'avvenuto adempimento a tali obblighi.

Il servizio alle dipendenze del Concessionario o per il Concessionario non potrà costituire, in alcun caso ed in alcuna forma, per il personale da questi impiegato, titolo o qualsivoglia riconoscimento di rapporto con l'A.M..

Il Concessionario dovrà produrre o detenere in loco la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi.

Per motivi di sicurezza, il personale alle dipendenze del Concessionario sarà dotato anche di apposito cartellino identificativo, dal quale l'A.M. potrà avere contezza del personale presente nella struttura.

L'A.M. si riserva di verificare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo approntato dal Concessionario, stabilendo le modifiche ritenute idonee a garantire un più efficiente espletamento dei servizi.

Eventuali richieste di tale natura saranno comunicate per iscritto al Concessionario che sarà tenuto a darvi attuazione entro 10 (dieci) giorni dalla notifica.

Il personale dipendente del Concessionario dovrà:

- a) indossare idonee divise, esteticamente curate ed igienicamente e visivamente sempre in condizioni perfette, munite sia di placca ben visibile recante il marchio dell'impresa del Concessionario sia di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, con le generalità del lavoratore, la qualifica e l'indicazione del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D. Lgs. n. 81/2008;
- b) ove prescritto, essere in possesso del libretto d'idoneità sanitaria di cui all'art. 37 del D.P.R. n. 327/1980 ("Regolamento di esecuzione della Legge n. 283/1962 e s.m.i. o normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e delle bevande") ed attenersi alle prescrizioni di cui agli altri articoli del Titolo III ("Igiene e sanità del personale addetto alla produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari e alle operazioni di trasporto) del citato D.P.R. n. 327/1980, oltre che della specifica normativa, anche derogatoria, in vigore nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano;
- c) osservare scrupolosamente, onde evitare rischi di inquinamento e possibili tossinfezioni alimentari, tutte le procedure igieniche previste dal sistema di autocontrollo HACCP, di cui all'Art. 30;
- d) essere sottoposto, a cura e spese del Concessionario, sia all'atto dell'assunzione che periodicamente, a tutte le visite mediche, agli accertamenti radiologici e batteriologici, alle vaccinazioni previste dalle leggi e regolamenti in vigore, nonché, qualora assente dal lavoro per malattie infettive, ad opportuna visita di idoneità da parte degli Enti pubblici autorizzati, prima del rientro in servizio;
- e) osservare le disposizioni che regolano l'accesso, la permanenza e l'uscita dalla sede dell'A.M.;

- f) adeguarsi alle disposizioni impartite dal referente dell'A.M. e al rispetto delle norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- g) comunicare immediatamente al referente dell'A.M. qualunque evento accidentale (es. danni non intenzionali) che dovessero accadere nell'espletamento del servizio;
- h) tenere un comportamento professionalmente adeguato e qualificato e improntato, in ogni occasione, alla massima educazione e correttezza;
- i) assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione;
- j) provvedere alla riconsegna delle cose, indipendentemente dal valore e dallo stato, che dovesse rinvenire nel corso dell'espletamento dei servizi.

L'A.M., anche sulla base delle risultanze delle rilevazioni del grado di soddisfazione dell'utenza, potrà segnalare al Concessionario l'inefficienza allo svolgimento del servizio da parte del personale addetto o l'eventuale comportamento di grave negligenza o oltraggioso o indecoroso dello stesso nei confronti dell'utenza, chiedendone l'immediata sostituzione, senza che ciò possa costituire motivo di variazione dei prezzi contrattuali e/o ulteriori oneri o risarcimenti di sorta, rispetto a quelli pattuiti in sede di gara.

ART. 30. TUTELA DEI LAVORATORI

La Ditta deve applicare ai propri dipendenti impiegati nello svolgimento del servizio affidato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo di lavoro vigente per la categoria e per la località ove si svolge l'attività, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile alla provincia ove si svolge il servizio.

Nel caso in cui nel servizio vengano impiegati lavoratori stranieri, la Ditta è tenuta all'ottemperanza di quanto prevede la specifica normativa in materia di immigrazione e sulla condizione dello straniero. La Ditta è obbligata ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i dipendenti impiegati nel servizio in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. Si impegna ad esibire, in qualsiasi momento, se richiesto, le ricevute mensili sia degli stipendi pagati, sia dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio.

La Ditta si obbliga ad ottemperare, verso i propri dipendenti impiegati nel servizio, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché di disciplina previdenziale ed infortunistica, nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 81/2008, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, fornendo al personale incaricato del servizio idonea e sicura strumentazione di lavoro, i prescritti Dispositivi di Protezione Individuale e ogni informazione circa i rischi connessi con la specifica attività. Ciascun dipendente della Ditta impiegato per lo svolgimento del servizio, sia stabilmente che temporaneamente, dovrà prendersi cura della propria sicurezza, della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni ed ai mezzi forniti. L'A.M., ai sensi dell'art. 14 del citato D.Lgs. 81/2008, si riserva il diritto di chiedere verifiche da parte di personale ispettivo del Ministero del Lavoro, che potrà adottare provvedimenti di sospensione dell'attività data in concessione, qualora riscontri l'impiego di personale non risultante nelle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 % del totale dei dipendenti regolarmente occupati, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ovvero di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo del lavoro. Il personale impiegato, stabilmente o temporaneamente, dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, con l'indicazione delle generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Il personale è tenuto ad esporre visibilmente detta tessera. Tale obbligo vale anche per i lavoratori autonomi. La Ditta con meno di 10 dipendenti può assolvere l'obbligo sopraindicato mediante annotazione su apposito registro vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato, a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati. Le

violazioni ai predetti obblighi comportamento l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

ART. 31. REGOLARITA' CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA

La Ditta si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'A.M., l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da Legge o da contratto di lavoro ed ai rapporti in materia di lavoro che trovano la loro origine in contratti collettivi di lavoro e/o che prevedono il pagamento di contributi, da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti lavoratori, e condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e di categoria.

In caso di accertata irregolarità contributiva e retributiva da parte di codesta Ditta, si applicherà l'art. 30 - commi 5 e 6 - del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

ART. 32. RESPONSABILE/REFERENTE DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario sarà tenuto ad indicare e comunicare all'Amministrazione, prima della stipula del contratto, il nominativo di uno o più responsabili (titolare e sostituti), del servizio di erogazione di bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari attraverso distributori automatici, individuati tra il proprio personale, incaricati di dirigere, coordinare e controllare tutte le attività connesse al servizio e ai quali l'Amministrazione potrà far riferimento, direttamente, per dirimere questioni di carattere generale.

Il referente/i dovranno assicurare la propria reperibilità telefonica e pronto intervento H24 feriale e festivo, e possedere i seguenti requisiti:

- a) adeguata preparazione e formazione professionale, in relazione alle competenze necessarie per l'esecuzione del servizio;
- b) possesso dei poteri necessari per la gestione del servizio.

Tutte le comunicazioni formali saranno effettuate al referente titolare tramite P.E.C. e s'intenderanno come validamente rivolte ed eseguite, ai sensi e per gli effetti di legge, direttamente al Concessionario stesso.

Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal referente/i, sarà considerato dall'Amministrazione dichiarato e sottoscritto in nome e per conto del Concessionario.

In caso d'impedimento o assenza del referente/i, il Concessionario dovrà darne tempestiva notizia all'Amministrazione, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione del referente/i nel caso in cui gli stessi dovessero risultare inadeguati per il servizio, senza che il Concessionario possa sollevare alcuna obiezione.

ART. 33. ELENCO DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO – VARIAZIONE DELL'ORGANICO E REINTEGRO DEL PERSONALE MANCANTE

Il Concessionario, almeno dieci giorni prima dell'attivazione del servizio di gestione distributori automatici, dovrà fornire all'Amministrazione la seguente documentazione, relativa al personale che impiegherà nel servizio:

- a) elenco nominativo del personale che sarà impegnato nei servizi oggetto della Concessione, con l'indicazione dei dati anagrafici;
- b) elenco targhe dei mezzi impiegati,

per consentire l'ingresso all'interno delle caserme.

La stessa documentazione dovrà essere presentata ogniqualvolta si verificano modifiche nell'organico impiegato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare direttamente tutti i controlli che riterrà opportuni e di coinvolgere l'Ispettorato del Lavoro ed ogni altra autorità pubblica di controllo al fine di accertare la regolarità del Concessionario.

Il Concessionario sarà responsabile della scelta, della distribuzione dei compiti e dell'organizzazione del proprio personale.

L'organico impiegato per l'espletamento dei servizi dovrà essere, idoneo a garantire un adeguato svolgimento del servizio.

ART. 34 . FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

In conformità al Regolamento (CE) n. 852/2004 (Capitolo XII – “Formazione”) e alle norme vigenti della legislazione nazionale, in particolare agli artt. 36 (“Informazione ai lavoratori”) e 37 (“Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”) del D.Lgs. n. 81/2008, che prevedono il rispetto di specifici requisiti in materia di programmi di formazione per le persone che operano in determinati settori alimentari, il Concessionario dovrà garantire e documentare, ogni fine anno, su richiesta dell'Amministrazione, che venga regolarmente effettuata la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento degli addetti ai servizi sia in materia di salute ed igiene alimentare sia in materia di sicurezza ed igiene ambientale.

In particolare, le tematiche da trattare dovranno riguardare, tra l'altro, a solo titolo indicativo e non esaustivo, i seguenti aspetti:

- l'igiene alimentare;
- l'autocontrollo nella ristorazione collettiva e piano HACCP;
- la salute, l'alimentazione e la dietetica;
- la conservazione e la stagionalità degli alimenti;
- l'ambiente, l'uso di detersivi a basso impatto ambientale e la gestione dei rifiuti;
- le norme sulla sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro;
- le norme comportamentali da osservare durante lo svolgimento del servizio;
- la prevenzione incendi;
- il primo soccorso.

SEZIONE III – NORME DI CORRETTA PRASSI IGIENICA

ART. 35. QUALITÀ ED IGIENE DEL SERVIZIO – OBBLIGHI NORMATIVI

Il Concessionario, nelle diverse fasi dello svolgimento del servizio, sarà obbligato a svolgere la propria attività nel rigoroso rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente in materia, in particolare ottemperando a quanto previsto dalle seguenti norme, salvo ss.mm.ii.:

- **Legge 30 aprile 1962, n. 283** ('Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande');
- **D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327** ("Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande");
- **D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109** ("Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396 CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari"), come modificato dal D. Lgs. n. 181/2003 a seguito del recepimento della Direttiva 2000/13/CE concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità e dal D. Lgs. n. 114/2006 a seguito del recepimento delle Direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE in materia di 'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari';
- **D. Lgs. 16 febbraio 1993 n. 77** ("Attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari");
- **Regolamento (CE) n. 178/2002** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare per tutti gli operatori della filiera alimentare, dalla produzione agricola primaria alla distribuzione finale al consumatore, ristorazione compresa;
- **D. Lgs. n. 181/2003** - Attuazione della Direttiva 2000/13/CE concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità;
- **Regolamento (CE) n. 1829/2003** relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati;
- **Regolamento (CE) n. 1830/2003** concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati;
- **Regolamento (CE) n. 852/2004** sull'igiene dei prodotti alimentari in tutte le fasi del processo di produzione (dalla fase della produzione primaria al consumatore finale);
- **Regolamento (CE) n. 853/2004** che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- **Linee guida - "Guida all'attuazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004** in materia d'igiene degli alimenti d'origine animale della Commissione Europea - Direzione Generale salute e tutela dei consumatori del 21 dicembre 2005;
- **Linee guida applicative del Regolamento (CE) n.853/2004** del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'Igiene dei Prodotti di Origine Animale, approvate nell'Accordo sottoscritto il 17/12/2009 (Rep. atti n. 253/CSR) tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- **Regolamento (CE) 2073/2005** e s.m.i. sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari, rivolto a tutti coloro che operano nelle diverse fasi della filiera quali lavorazione, fabbricazione e manipolazione, compresa la fase della vendita al dettaglio e della distribuzione;
- **Linee guida relative all'applicazione del Regolamento (CE) n. 2073/2005** che stabilisce i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari, approvate con Intesa sottoscritta il 10/5/2007 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- **Progetto di Guida all'applicazione delle procedure basate sui principi del sistema HACCP** e alla semplificazione dell'attuazione dei principi del sistema HACCP in talune imprese alimentari, approvate dalla Commissione Europea - Anno 2005;

- **Regolamento (CE) n. 1924/2006** “Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari”, aggiornato dal Regolamento n. 107/2008 e dal Regolamento n. 1169/2011;
- **Regolamento (UE) n. 1169/2011** del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Dovrà inoltre essere osservata la normativa specifica disciplinante quei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (utensili da cucina e da tavola recipienti e contenitori, macchinari per la trasformazione degli alimenti, materiali da imballaggio etc.) cioè i MOCA ("Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti"):

- **Regolamento (CE) n. 1935/2004** riguardante i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
- **D.M. 21/3/1973 del Ministro della sanità** "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale";
- **D. Lgs. 25 gennaio 1992, n. 108** Attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
- **Regolamento (UE) n. 10/2011** e s.m.i. riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
- **Regolamento (UE) n. 202/2014** che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
- **Regolamento (UE) n. 174/2015** che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Il Concessionario dovrà provvedere all'acquisto delle bevande e degli alimenti da erogare attraverso i distributori automatici a proprio nome, conto e spese, assumendosi tutte le responsabilità verso i fornitori per il pagamento e verso l'Amministrazione per l'igiene, la qualità e le proprietà organolettiche dei prodotti, nonché per la loro conservazione e magazzinaggio.

Il Concessionario sarà tenuto ad adeguarsi ad eventuali novità normative in materia di igiene di prodotti alimentari e sarà ritenuto responsabile per eventuali avvelenamenti o altre infermità causate agli utenti dei servizi per l'inosservanza delle norme igienico-sanitarie che regolano la conservazione delle derrate alimentari, la preparazione, la manipolazione e la somministrazione dei cibi e delle bevande.

Il Concessionario durante l'erogazione dei servizi si impegnerà a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Il Concessionario, a richiesta dell'Amministrazione, dovrà dimostrare di avere ottemperato a tutte le normative cogenti specifiche del settore.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione e/o la non distribuzione di prodotti per i quali, per qualsiasi motivo, non ritenga opportuna l'erogazione nonché di chiedere alle autorità sanitarie competenti, senza che il Concessionario possa fare alcuna opposizione, l'effettuazione di controlli sulla qualità dei prodotti distribuiti, sull'osservanza delle norme igieniche e sanitarie e, in genere, su tutto ciò che riterrà necessario per verificare il corretto funzionamento del servizio.

In caso di contestazione sull'igiene e la qualità degli alimenti e delle bevande, varrà il giudizio inappellabile fornito, secondo le competenze merceologiche, igieniche e scientifiche, dalle autorità sanitarie o dai laboratori di analisi o, per quanto riguarda gli aspetti attinenti la pulizia e l'igiene generale, dal Servizio tecnico dell'Amministrazione.

Gli inadempimenti e le violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali in tema d'igiene degli alimenti, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio, saranno contestati formalmente attraverso rapporti di non conformità; il Concessionario dovrà provvedervi in merito tempestivamente, nell'arco massimo di 24 ore dalla richiesta, pena l'applicazione delle penali previste dall'Art. 16 del presente Capitolato Tecnico e fatto salvo il diritto di rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione per l'effettuazione delle analisi e il risarcimento per eventuali altri danni. In caso di reiterati inadempimenti e violazioni, anche non gravi, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto (art. I/9, lett. u).

La vendita e la somministrazione di generi alimentari avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme d'igiene e sanità e di cibi e prodotti con validità oltre la data di scadenza, darà luogo alla risoluzione immediata del contratto, oltre alle eventuali applicazioni delle sanzioni di legge.

ART. 36. MANUALE DI AUTOCONTROLLO

Il Concessionario dovrà provvedere, autonomamente e a proprie spese, alla predisposizione ed alla gestione del programma di autocontrollo basato sui principi **del sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)**, riferito a tutte le fasi in cui si articolerà il servizio oggetto della Concessione.

Egli dovrà adottare misure adeguate per garantire le migliori condizioni igieniche del prodotto finale, analizzando ed individuando i punti critici, mettendo in atto le procedure di controllo necessarie al corretto funzionamento del sistema, compilando tutta la modulistica prevista dal sistema HACCP, atta a dare evidenza della corretta esecuzione delle attività regolamentate.

Le eventuali irregolarità, accertate dal Concessionario nell'ambito del programma di autocontrollo ed i provvedimenti adottati, dovranno essere segnalate all'Amministrazione che, qualora ritenesse insufficienti o inefficaci le misure correttive, potrà richiedere la modifica del programma di autocontrollo.

Il Concessionario, pertanto, dovrà predisporre il proprio **Manuale di Autocontrollo in conformità al Reg. CE n. 852/2004.**

Art. 37 - PULIZIA DEGLI SPAZI E DEI DISTRIBUTORI - GESTIONE DEI RIFIUTI

Il Concessionario dovrà mantenere nel massimo ordine ed in perfetta pulizia gli spazi messi a disposizione dall'Amministrazione ed i relativi distributori automatici, nel rispetto delle vigenti norme igienico - sanitarie e delle procedure di autocontrollo, secondo il sistema HACCP.

Al riguardo, dovrà eseguire, a proprie cure e spese, anche mediante l'utilizzo di personale specializzato nel campo delle pulizie e delle sanificazioni ambientali, tutti gli interventi necessari, giornalieri, periodici o straordinari.

I prodotti utilizzati non dovranno essere classificati come tossici.

Contro mosche ed insetti dovranno preferirsi forme di disinfestazione che non prevedano il ricorso all'uso di prodotti chimici.

Il Concessionario dovrà assicurare che tutti gli spazi siano mantenuti costantemente puliti ed ordinati anche durante le ore di servizio all'utenza.

Il Concessionario dovrà utilizzare prodotti per l'igiene e la pulizia conformi alla vigente normativa sui detergenti (Reg. CE 648/2004 e D.P.R. 6 febbraio 2009 n. 21) e, nel caso di prodotti disinfettanti o disinfestanti, conformi al D.lgs. 25 febbraio 2000 n. 174 sui biocidi e al D.P.R. 6 ottobre 1998 n. 392 sui presidi medico-chirurgici.

Il Concessionario dovrà impegnarsi a rispettare le disposizioni comunali vigenti in materia di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.

Essi dovranno essere raccolti, distinti per tipologia di rifiuto, in sacchetti e convogliati in giornata direttamente negli appositi cassonetti sulla pubblica via o negli spazi attrezzati che saranno indicati dall'Amministrazione. Per tale operazione dovrà essere utilizzato esclusivamente l'accesso ai locali destinato alle merci e ai fornitori.

Nessun sacchetto contenente rifiuti solidi urbani dovrà mai essere depositato, neanche temporaneamente, negli spazi adibiti al servizio.

Qualunque onere relativo alla gestione ed organizzazione dei rifiuti anteriormente al loro conferimento nei cassonetti (es. sacchetti, contenitori interni, ecc.) sarà a carico del Concessionario. Sarà tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandini, canaline di scarico, ecc.).

Qualora si verificassero otturazioni o altri malfunzionamenti degli scarichi causati da presenza di rifiuti, imputabili ai servizi di bar e piccola ristorazione, i costi per il ripristino degli scarichi saranno totalmente a carico del Concessionario.

Eventuali rifiuti speciali provenienti dai distributori dovranno essere raccolti e smaltiti, a cura e spese del Concessionario, nei modi previsti dalla normativa vigente nazionale ed europea.

Le spese per il servizio di trasporto e smaltimento saranno a totale carico del Concessionario, oer cui l'A.M. sarà completamente sollevata da detti obblighi.

SEZIONE IV – NORME DI CORRETTA PRASSI IGIENICA

ART. 38. CONTROLLI IGIENICI E MERCEOLOGICI SULLA QUALITA' DEL SERVIZIO

Fatto salvo che i controlli igienico - sanitari e nutrizionali saranno esercitati nei modi previsti dalla normativa vigente dagli organi competenti, l'A.M. si riserva la più ampia facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, idonei controlli e verifiche di tipo igienico - sanitario, sia di tipo qualitativo che quantitativo, per verificare la corrispondenza dei servizi forniti dal Concessionario alle prescrizioni del presente C.T.A..

In particolare, l'A.M., direttamente o attraverso gli Organi di controllo previsti dalle disposizioni sanitarie vigenti, potrà disporre verifiche ed accertamenti in ordine ai seguenti aspetti ed elementi:

- a) decoro, pulizia ed igiene degli spazi concessi, delle attrezzature impiegate e dei distributori adibiti al servizio;
- b) espletamento del servizio in generale, con particolare riguardo alla correttezza, al comportamento e alla professionalità del personale addetto, nonché al rispetto delle tempistiche previste per i rifornimenti e gli interventi manutentivi dei distributori;
- c) regolare svolgimento delle attività di formazione, addestramento e aggiornamento del personale addetto;
- d) validità delle licenze e delle autorizzazioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio;
- e) corrispondenza dei prodotti somministrati e delle relative grammature rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato Tecnico – Amministrativo ed a quanto offerto in sede di gara
- f) residui prodotti fitosanitari, micotossine e modificazioni genetiche sui prodotti di origine vegetale;
- g) residui di sostanze farmacologiche superiori ai limiti di legge sui prodotti di origine animale;
- h) conservazione dei generi alimentari utilizzati ed immagazzinati (modalità di deposito, temperature di conservazione delle materie prime, termine minimo di conservazione e data di scadenza dei prodotti, ecc.);
- i) regolare gestione del servizio di differenziazione/smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- j) regolare svolgimento dei servizi di pulizia e sanificazione delle attrezzature e degli spazi concessi e dei distributori automatici, come indicato nel presente C.T.A.;
- k) qualità dei prodotti utilizzati per la pulizia degli spazi, degli arredi, delle attrezzature e dei distributori automatici;
- l) qualità dei prodotti "usa e getta" impiegati (bicchieri, barrette/cucchiaino, ecc.).

I controlli volti a verificare l'osservanza delle disposizioni contrattuali da parte del Concessionario, saranno svolte, anche sulla base delle segnalazioni dell'utenza, dai responsabili dell'esecuzione individuati dall'A.M..

Durante la fase di gestione, l'A.M. potrà procedere a verifiche periodiche sulla qualità e la rispondenza dei prodotti e dei prezzi offerti dal Concessionario ai requisiti del presente C.T.A..

L'A.M. avrà inoltre facoltà di procedere in ogni tempo a ispezioni, verifiche tecniche ed igieniche, sia con riguardo ai prodotti somministrati che alla cura e alle pulizie degli spazi e dei distributori automatici.

Le verifiche periodiche saranno effettuate in presenza del Responsabile della Concessione; a tale scopo l'A.M., mediante PEC, comunicherà al Concessionario il giorno e l'ora stabilita per l'effettuazione delle stesse.

In caso di assenza, l'A.M. procederà comunque al controllo partecipando al Concessionario le eventuali risultanze.

I controlli saranno effettuati nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni dall'A.M., anche con l'ausilio di macchina fotografica e riprese video.

Il Concessionario sarà obbligato a facilitare tutti i controlli che l'A.M. riterrà opportuno effettuare, anche disgiuntamente, senza limitazioni di giorni, orario e di accesso.

Il Concessionario sarà obbligato a fornire ai controllori tutte le informazioni e i documenti ritenuti utili a perseguire le finalità di cui al presente articolo e a conformarsi alle richieste e prescrizioni da questi impartite, finalizzate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente C.T.A..

Durante le ispezioni il personale del Concessionario non dovrà interferire con le procedure di

controllo e in caso di prelievo di campioni nulla potrà essere richiesto all'A.M. per la quantità degli alimenti prelevati.

In caso di contestazioni igienico-sanitario, varrà il giudizio inappellabile fornito, secondo le competenze merceologiche, igieniche e scientifiche, dalle autorità sanitarie o dai laboratori di analisi o, per quanto riguarda gli aspetti attinenti la pulizia e l'igiene generale, dai preposti incaricati dall'A.M..

L'attività ispettiva dell'A.M. potrà riguardare la gestione dei servizi in affidamento nella sua totalità, con particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- *pulizia ed igiene*: verrà verificato il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie in tutti gli spazi utilizzati per il servizio;
- *personale*: verrà verificato, in particolare, il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie da parte del personale, il rapporto con l'utente (cortesia, disponibilità) e la professionalità e la velocità nella gestione del servizio;
- *tipologia e qualità dei prodotti somministrati*: verrà verificata, in particolare, la qualità degli alimenti e delle bevande, la loro etichettatura, ecc..;
- *modalità di conservazione delle bevande e degli alimenti*: verrà verificata la corretta conservazione dei prodotti alimentari, compresi quelli somministrati nei distributori automatici;
- *controlli sulla qualità e salubrità delle bevande e degli alimenti somministrati*: tali controlli potranno essere espletati attraverso l'asporto di campioni di alimenti e bevande, anche presenti nei distributori automatici. Il prelievo sarà effettuato da tecnici incaricati dall'A.M., alla presenza di almeno un rappresentante dell'A.M. e uno del Concessionario; i campioni delle bevande e degli alimenti prelevati verranno sottoposti ad analisi - da effettuare, a spese del Concessionario, presso laboratori individuati dall'A.M. - per verificarne la conformità agli standard microbiologici di riferimento;
- *andamento generale del servizio*: verranno verificati, in particolare, la qualità dei prodotti somministrati del servizio "Bar", e la presenza nei distributori automatici delle bevande e degli alimenti da somministrare, i tempi di attesa per i rifornimenti dei prodotti mancanti, lo stato di manutenzione dei distributori, ecc..

Gli inadempimenti e le violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali in tema igienico-sanitario, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità dei servizi, saranno contestati formalmente attraverso rapporti di non conformità; il Concessionario dovrà provvedervi in merito tempestivamente, nell'arco massimo di 36 ore dalla richiesta ovvero quello indicato dall'A.M., pena l'applicazione delle penali previste del presente C.T.A., fatto salvo il diritto di rimborso delle spese sostenute dall'A.M. per l'effettuazione delle analisi e il risarcimento per eventuali altri danni. In caso di reiterati inadempimenti e violazioni, anche non gravi, l'A.M. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto.

L'A.M. si riserva la facoltà di chiedere alle autorità sanitarie competenti, senza che il Concessionario possa fare alcuna opposizione, l'effettuazione di controlli sull'osservanza delle norme igieniche e sanitarie e, in genere, su tutto ciò che riterrà necessario per verificare il corretto funzionamento dei servizi.

Il Concessionario si obbliga ad informare l'A.M. sull'esito di eventuali controlli effettuati direttamente da organi esterni e a fornire qualunque informazione su eventuali problemi riscontrati in materia di igiene e sicurezza alimentare.

L'A.M. si riserva la facoltà di rilevare il grado di soddisfazione dell'utenza per i servizi resi.

SEZIONE V – NORME CONCLUSIVE

ART. 39. RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DEL SERVIZIO - REPORTISTICA

L'A.M. si riserva la facoltà di richiedere al Concessionario la trasmissione, su base annuale, di un report in formato elettronico contenente almeno le seguenti informazioni:

- numero di erogazioni nell'anno per tipologia di prodotto, suddivise per punti di ristoro;
- numero di erogazioni totali nell'anno suddivise per punti di ristoro.

Al riguardo, si rappresenta che i distributori automatici dovranno essere "censiti" online presso l'Agenzia delle Entrate, ai fini della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, come previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015 e dal Provvedimento della stessa Agenzia del 30/6/2016.

ART. 40. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Qualsiasi notizia, documento, informazione, concernente direttamente o indirettamente il lavoro svolto o l'organizzazione e l'attività dell'Arma di cui venisse a conoscenza la Ditta o il suo personale, in relazione al servizio affidato, dovranno essere trattati come materiale riservato e non potranno, pertanto, essere divulgati in alcun modo ed in qualsiasi forma ed in ogni caso non potranno essere utilizzati per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente obbligazione commerciale.

La Ditta è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori degli obblighi di riservatezza. In caso di violazione l'A.M. ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto, fermo restando l'obbligo della Ditta di risarcire tutti gli eventuali danni che dovessero derivare all'A.M./Comando.

Sono escluse dalle condizioni suddette le notizie o informazioni che siano o divengano di dominio pubblico o che siano già state portate a conoscenza della Ditta contraente da terzi a valido titolo.

E' in ogni caso vietata la duplicazione, riproduzione o asportazione di documentazione dell'Arma, anche qualora contenesse notizie già di dominio pubblico. Detto obbligo sussisterà per un periodo di almeno due anni dalla data di cessazione del rapporto tra la Ditta e l'A.M..

ART. 41. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI

Facendo riferimento all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è il Comando Legione Carabinieri Trentino Alto Adige – Servizio Amministrativo ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC tbz34333@pec.carabinieri.it, tel. 0471335801, mail lgtaasa@carabinieri.it;
- b) il Responsabile della Protezione dei Dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è il Capo Servizio Amministrativo pro tempore ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC tbz34333@pec.carabinieri.it, tel. 0471335801, mail lgtaasa@carabinieri.it;
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comando Legione Carabinieri Trentino Alto Adige – Servizio Amministrativo – sez. Gestione Finanziaria, implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati

non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea;

- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679.

ART. 42. ACCESSO AGLI ATTI ALL'ESITO DELLA PROCEDURA DI GARA

L'esercizio del diritto di accesso può essere esercitato ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché ai sensi degli artt. 22 e segg. della l. n. 241/1990.

Si rappresenta, altresì, che il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente nell'Offerta Tecnica e nelle giustificazioni prodotte (nel caso di una eventuale offerta anomala) le parti delle stesse contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibile ai terzi. Tale indicazione dovrà essere adeguatamente motivata ed il concorrente dovrà allegare ogni documentazione idonea a comprovare l'esigenza di tutela.

L'A.M. garantirà comunque visione ed eventuale estrazione in copia di quella parte della documentazione che è stata oggetto di valutazione, e conseguente attribuzione del punteggio, da parte della Commissione giudicatrice qualora strettamente collegata all'esigenza di tutela del richiedente.

Rimane inteso che l'A.M., in ragione di quanto dichiarato dal concorrente e di ciò che è stato sottoposto a valutazione dalla Commissione, procederà ad individuare in maniera certa e definitiva le parti che debbano essere segretate dandone opportuna evidenza nella comunicazione di aggiudicazione.

Saranno inoltre sottratti all'accesso tutti i dati giudiziari rinvenuti nella documentazione presentata dal Concorrente, nonché le informazioni annotate sul Casellario istituito presso l'A.N.AC.

ART. 43. ALEATORITA' DELL'OBBLIGAZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469 del Codice Civile il Documento di Stipula per l'affidamento del servizio è aleatorio per volontà delle parti, le quali rinunciano all'applicazione degli artt. 1464 e 1467 del Codice Civile

ART. 44. DOMICILIO ELETTO

Per tutti gli effetti amministrativi dell'obbligazione commerciale la Ditta dovrà eleggere un domicilio con l'indicazione di un recapito telefonico e Posta Elettronica Certificata presso il quale inviare la corrispondenza.

ART. 45. FORO COMPETENTE

Il Foro competente per eventuali controversie giudiziali è individuato in quello di Bolzano.

Bolzano, 09 agosto 2019

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

(Magg. amm. Daniele Mignini)

*“Firma omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993”
L'originale del documento è custodito agli atti di questo Reparto*

ANX 1 -ELENCO REPARTI E DISTRIBUTORI DA INSTALLARE

N.O.	TIPOLOGIA REPARTO	NUMERO UTENTI POTENZIALI GIORNALIERI	INTESTAZIONE REPARTO	INDIRIZZO (Via, Cap, Città)	PROVINCIA (BZ/TN)	REFERENTE E CONTATTI PER SOPRALLUOGO E INSTALLAZIONE	CANONE ANNUO DEMANIALE (€ 199,50/DISTRIBUTORE AUTOMATICO)	DISTRIBUTORE AUTOMATICO BEVANDE CALDE (SI/NO)	NR.	IDONEO ATTACCO IDRICO (SI/NO)	CONTATORE A DEFALCO (SI/NO)	PIANO PREVISTO DI INSTALLAZIONE	DISTRIBUTORE AUTOMATICO REFRIGERATO DI BEVANDE E PRODOTTI ALIMENTARI CONFEZIONATI (SI/NO)	NR.	CONTATORE A DEFALCO (SI/NO)	PIANO PREVISTO DI INSTALLAZIONE	DISTRIBUTORE AUTOMATICO PICCOLE DIMENSIONI/SEMIAUTOMATICO DI BEVANDE CALDE (SI/NO)	CONTATORE ELETTRICO A DEFALCO (SI/NO)	NR.										
1	GRANDE	100	COMANDO LEGIONE CC TRENTO ALTO ADIGE-REPARTO COMANDO	VIALE DRUSO, 8 - 39100 BOLZANO	(BZ)	App.Sc. Roberto SILVERI 0471335511	€ 1.197,00	SI	3	SI	SI	PIANO TERRA	SI	3	SI	PIANO TERRA	NO	//	//										
2	GRANDE	70	CENTRO CC ADDESTRAMENTO ALPINO	Via Val n. 12, 39048 Selva Val Gardena	BZ	APP. SC. OS GIRONIMI o APP SC OS BUSSOLINO 0471-772900	NO	SI	1	SI	NO	PIANO TERRA	SI	1	NO	PIANO TERRA	NO	//	//										
3	GRANDE	100	COMANDO PROVINCIALE, COMPAGNIA, STAZIONE CC BOLZANO	via Dante, 30 -39100 Bolzano	(BZ)	App. Sc. Q.S. BERETTA 0471337510	€ 997,50	SI	1	NO	NO	PIANO TERRA	SI	1	NO	PIANO TERRA	NO	//	//										
								SI	1	SI	NO	PRIMO PIANO	SI	1	NO	PRIMO PIANO	NO	//	//										
								SI	1	SI	NO	TERZO PIANO	NO	//	NO	//	NO	//	//										
4	MEDIO	40	3° NUCLEO ELICOTTERI CC - BOLZANO	VIA ROSMINI, 2A - 39055 LAIVES	BZ	Mar. Magg. Andrea Righetto 0471338402	€ 399,00	SI	1	SI	NO	PIANO TERRA	SI	1	NO	PIANO TERRA	NO	//	//										
5	MEDIO	40	COMPAGNIA E STAZIONE CC BRESSANONE	Via Tratten, 21 - Bressanone	BZ	Luogotenente C.S. FELLIN o Mar. Magg. INCANTALUPO 0472-262300	NO	SI	1	SI	NO	TERZO PIANO	SI	1	NO	TERZO	NO	//	//										
6	MEDIO	40	COMPAGNIA E STAZIONE CC BRUNICO	via degli Alpini 11 39031 Brunico	(BZ)	Mar. Magg. NIDO 0474-573300	€ 399,00	SI	1	SI	NO	SECONDO	SI	1	NO	SECONDO	NO	//	//										
7	MEDIO	40	COMPAGNIA E STAZIONE CC EGNA	VIA LARGO BALLHAUS, 44 - 39044	BZ	Brig. Capo SERAFINI 0471-824300	NO	SI	1	SI	NO	PRIMO	SI	2	NO	PRIMO	NO	//	//										
8	MEDIO	40	COMPAGNIA E STAZIONE CC MERANO	Via F. Petrarca 22/A, 39012, Merano	BZ	Luogotenente LA STELLA 0473-203700	€ 399,00	SI	1	SI	NO	SECONDO	SI	1	NO	SECONDO	NO	//	//										
9	MEDIO	40	COMPAGNIA E STAZIONE CC ORTISEI	VIA J.B. PURGER 62, ORTISEI (BZ)	BZ	Mar. Magg. BIANCHINI o Mar. Magg. PUGLISI 0471-782300	NO	SI	1	SI	NO	PRIMO	SI	2	NO	PRIMO	NO	//	//										
10	MEDIO	40	COMPAGNIA E STAZIONE CC SAN CANDIDO	Via Stazione nr.9, 39038, San Candido	BZ	Luogotenente C.S. PIU 0474-919300	NO	SI	1	SI	NO	PRIMO	SI	2	NO	PRIMO	NO	//	//										
11	MEDIO	40	COMPAGNIA E STAZIONE CC SILANDRO	via Principale 6, 39028 SILANDRO	BZ	luogotenente AZZONE 0473-737500	€ 399,00	SI	1	SI	NO	PIANO TERRA	SI	1	NO	PIANO TERRA	NO	//	//										
12	MEDIO	40	COMPAGNIA E STAZIONE CC VIPITENO	Via Brennero n.27	BZ	Luogot. D'Angelo 0472-726300	NO	SI	1	SI	NO	PIANO SECONDO	SI	1	NO	PIANO SECONDO	NO	//	//										
13	MEDIO	40	COMPAGNIA E STAZIONE CC CAVALESE	Via Rossini nr. 1 38033 CAVALESE	TN	Mar.Magg. CATI 0462-248700	NO	SI	1	SI	NO	PRIMO	SI	2	NO	PRIMO	NO	//	//										
14	MEDIO	40	COMPAGNIA E STAZIONE CC RIVA DEL GARDA	VIA DEGLI OLEANDRI N.10 RIVA DEL GARDA	TN	Mar. Magg. GRILLI O Mar.Magg. DI LELLO 0464-576335	€ 399,00	SI	1	SI	NO	PIANO RIALZATO	SI	1	NO	RIALZATO	NO	//	//										
15	MEDIO	40	COMPAGNIA E STAZIONE CC ROVERETO	L.GO CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 1	TN	Brig. Capo CATTOI 0464-484302	NO	SI	1	SI	NO	PRIMO	SI	1	NO	SI	NO	//	//										
16	MEDIO	40	COMPAGNIA E STAZIONE CC CLES	38023 CLES (TN), VIA SALVO D'ACQUISTO NR. 2	TN	Mar. Magg. ASSON 0463-601700	NO	SI	1	SI	NO	SECONDO	SI	1	NO	SECONDO	NO	//	//										
17	MEDIO	40	COMPAGNIA E STAZIONE CC BORGIO VALSUGANA	Via G.giovannelli 7, Borgo Valsugana	TN	Luogotenente CONTI 0461-781600	€ 798,00	SI	2	NO	NO	PIANO TERRA	SI	2	NO	Piano Terra	NO	//	//										
18	PICCOLO	10	STAZIONE CC PERGINE VALSUGANA	Via Francesco Petrarca 19 / Pergine Valsugana	TN	Luogotenente FERRANDINO 0461-531103	NO	NO	//	NO	//	PIANO TERRA	NO	//	//	//	SI	NO	1										
19	PICCOLO	10	STAZIONE CARABINIERI COMANO TERME	VIA G. PRATI 40, 38077 COMANO TERME	TN	Mar. Capo FIORINI 0465-701412	NO	NO	//	NO	//	//	NO	//	//	//	SI	NO	1										
20	PICCOLO	10	STAZIONE CARABINIERI TIONE DI TRENTO	VIA STENICO N.4 TIONE DI TRENTO	TN	MAR. MAGG. GIRARDI 0465-321268	NO	NO	//	NO	//	//	NO	//	//	//	SI	NO	1										
		860						TOTALI DISTRIBUTORI BEVANDE CALDE			22						TOTALI DISTRIBUTORI AUTOMATICI REFRIGERATI			25						TOTALI DISTRIBUTORI SEMIAUTOMATICI BEVANDE CALDE			3

ANNESSO 2- ELENCO PRODOTTI E IMPORTI MASSIMI

ANNESSO 1 - "PANIERE" PRODOTTI DISTRIBUTORI AUTOMATICI E PREZZI MASSIMI (punteggio massimo: 100)	
PRODOTTI FASCIA "A" (criterio di valutazione punteggio massimo 50 punti)	PREZZO MASSIMO-BASE D'ASTA (massimo 2 decimali, IVA inclusa)
MISCELE CAFFE' IN GRANI	
CAFFE' ESPRESSO	€ 0,55
CAFFE' LUNGO	€ 0,55
CAFFE' MACCHIATO	€ 0,55
CAPPUCCINO	€ 0,55
LATTE MACCHIATO	€ 0,55
BEVANDE CALDE A BASE DI CAFFE' IN GRANI IN GENERE	€ 0,55
MISCELE CAFFE' IN CIALDE/CAPSULE	
CAFFE' ESPRESSO	€ 0,60
CAFFE' LUNGO	€ 0,60
CAFFE' MACCHIATO	€ 0,60
LATTE MACCHIATO	€ 0,60
CAPPUCCINO	€ 0,60
MOCACCINO	€ 0,60
BEVANDE CALDE A BASE CAFFE' IN CIALDE/CAPSULE IN GENERE	€ 0,60
BEVANDE CALDE SOLUBILI	
CAFFE' ESPRESSO	€ 0,50
CAFFE' LUNGO	€ 0,50
CAFFE' MACCHIATO	€ 0,50
LATTE MACCHIATO	€ 0,50
CAPPUCCINO	€ 0,50
LATTE	€ 0,50
CIOCCOLATO (NORMALE/ FORTE)	€ 0,50
TE' AL LIMONE	€ 0,50
CAFFE' DECAFFEINATO	€ 0,50
CAPPUCCINO DECAFFEINATO	€ 0,50
CAPPUCCINO AL CIOCCOLATO	€ 0,60
ORZO	€ 0,50
ORZO MACCHIATO	€ 0,50
CAPPUCCINO D'ORZO	€ 0,50
CAFFE' GINSENG	€ 0,60
CAFFE' MACCHIATO AL GINSENG	€ 0,60
CAPPUCCINO AL GINSENG	€ 0,60
BEVANDE CALDE IN GENERE	€ 0,50
BEVANDE FREDE	
ACQUA NATURALE - FRIZZANTE IN PET 0,5 L.	€ 0,50
BIBITE IN LATTINE 0,33 L. (GASSATE E TE')	€ 0,80
BIBITE IN LATTINE 0,33 L. (GASSATE E TE') SENZA ZUCCHERO	€ 0,80
SOMMA TOTALE PREZZI PRODOTTI FASCIA "A"	€ 19,00
PRODOTTI FASCIA "B" - (criterio di valutazione - punteggio massimo 40 punti)	
PREZZO MASSIMO-BASE D'ASTA (massimo 2 decimali, IVA inclusa)	
SNACK SALATO MONODOSE , TIPO CRACKER/SCHIACCIATINA/TARALLUCCI (PESO MINIMO CIRCA 30 G.)	€ 0,50
SNACK SALATO MONODOSE - PATATINE FRITTE O CRACKERS AROMATIZZATI TIPO "TUC" (PESO MINIMO CIRCA 60 G.)	€ 1,00
SNACK DOLCE MONODOSE - BARRETTE A BASE CIOCCOLATO, TIPO MARS/LION/KITKAT/M&M'S/KINDER	€ 0,90
SNACK DOLCE MONODOSE - MERENDINA/CROISSANT (PESO MINIMO CIRCA 50 G.)	€ 0,60
SNACK DOLCE MONODOSE- BISCOTTI FARCITI/WAFER (PESO MINIMO CIRCA 50 G.)	€ 0,70
SNACK DOLCE MONODOSE- BISCOTTI SEMPLICI (PESO MINIMO CIRCA 30 G.)	€ 0,60
FRUTTA SECCA E DISIDRATATA (PESO MINIMO CIRCA 30 G.)	€ 0,90
PANINI/TRAMEZZINI - FARCITI, CONFEZIONATO IN ATMOSFERA PROTETTA (PESO MINIMO CIRCA 80 G.)	€ 1,70
FRUTTA/VERDURA FRESCA PORZIONATA, CONFEZIONATA IN ATMOSFERA PROTETTA (PESO MINIMO CIRCA 80 G.)	€ 1,50
MACEDONIA DI FRUTTA FRESCA (MINIMO 2 FRUTTI), CONFEZIONATA IN ATMOSFERA PROTETTA, CON POSATA, PESO MINIMO 100 G.	€ 1,50
SUCCHI DI FRUTTA/SPREMUTA AGRUMI IN BRICK DA 0,2 L. (POLPA FRUTTA: MINIMO 50%)	€ 0,60
TE' FREDDO (LIMONE/VERDE/PESCA) IN PET DA 0,5 L.	€ 1,00
SPORT DRINK TIPO GATORADE/POWERADE (PET 0,5 L)	€ 1,20
YOGURT DA BERE (solo da latte italiano) (PET 200 g minimo)	€ 1,00
ENERGY DRINK TIPO RED BULL (LATTINA 0,33 L)	€ 1,90
SOMMA TOTALE PREZZI PRODOTTI FASCIA "B"	€ 15,60
C- PERCENTUALE DI SCONTO MEDIANTE CHIAVETTA/CARD MAGNETICA O SISTEMI ELETTRONICI DI PAGAMENTO (DA INDICARSI SENZA DECIMALI, criterio di valutazione -punteggio massimo 10 punti):	
CAUZIONE: (massimo € 5,00)	
SCONTO PERCENTUALE OFFERTO (DA INDICARSI SENZA DECIMALI):	